

ATTIVITA' ANTITRUST

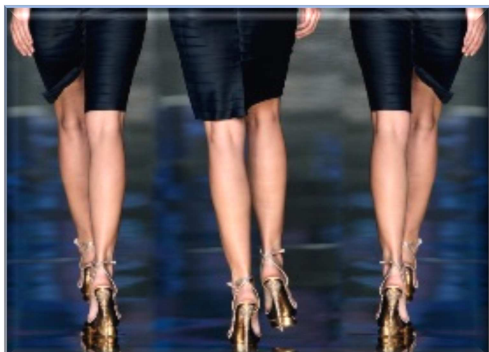
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GIORNALISTI I CASI PIU' RECENTI



*Decisioni, Segnalazioni, Indagini conoscitive
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

*www.agcm.it
[@antitrust_it](#)*

CONCORRENZA



Intesa anticoncorrenza,
Multa antitrust da 4.5 milioni
a 8 agenzie di modelle e
a associazione categoria ASSEM

L'Antitrust ha sanzionato, per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro circa, le principali agenzie di modelle (che svolgono attività di model management) e la loro associazione di categoria Assem. In particolare, l'Autorità ha accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale -in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- tra l'associazione Assem - Associazione Servizi Moda e le seguenti 9 società: B.M. S.r.l. - Brave, D'management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.a..

Il procedimento istruttorio ha tratto origine dall'adesione al programma di clemenza (leniency) da parte dell'agenzia Img Italy S.r.l., alla quale è stato riconosciuto il beneficio dell'immunità totale dalla sanzione.

L'intesa unica e complessa accertata dall'Autorità tra le agenzie di modelle ha avuto ad oggetto il coordinamento, anche per il tramite dell'associazione di categoria, delle azioni da assumere nel mercato al fine di eliminare la concorrenza reciproca nella definizione delle condizioni economiche da praticare ai clienti (case di moda, case editrici, ecc), con riferimento a tutte le voci di prezzo rilevanti per la definizione dei compensi, nonché in merito ad altri aspetti della loro attività (quali gli accordi per il passaggio di modelle da un'agenzia all'altra).

In particolare, la concertazione oggetto dell'intesa ha riguardato il prezzo totale corrisposto alle agenzie dai clienti per le prestazioni da questi richieste alle modelle, nelle diverse voci che lo compongono, ossia: il prezzo base (o fee della modella); i prezzi aggiuntivi (per l'utilizzo ulteriore delle immagini delle modelle e/o per le prestazioni ulteriori delle stesse modelle); la commissione di agenzia (fissata al 20%).

A tal fine, le agenzie di modelle si sono avvalse del ruolo strumentale e di coordinamento svolto dall'associazione di categoria Assem, della quale esse costituivano i Soci Fondatori (ossia la sola categoria di soci col potere di assumere decisioni).

L'accordo tra le suddette agenzie di modelle si è esteso a tutto il territorio nazionale e si è protratto per il periodo 2007-2015.

Intese tra agenzie di modelle sono state di recente oggetto di interventi anche da parte di altre Autorità nazionali di concorrenza in Europa: in Francia l'Autorité de la Concurrence ha da poco concluso un'istruttoria irrogando sanzioni a 37 agenzie e alla loro associazione di categoria, mentre nel Regno Unito è ancora in corso il caso condotto dalla Competition and Markets Authority.

Scongiurato il ritardo della gara per attribuire la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino unico della provincia di Padova grazie all'intervento della Autorità Antitrust che aveva avviato un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 287/90. Le società interessate dal provvedimento, Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord e Aps Holding, hanno infatti fornito all'Ente di governo tutte le informazioni necessarie per bandire la gara di affidamento dei servizi nei tempi previsti e nel rispetto dei principi concorrenziali.



Rincari di farmaci oncologici
Antitrust multa la
multinazionale Aspen
per 5 milioni di euro

Multa dell'Autorità Antitrust da oltre 5 milioni di euro per la multinazionale farmaceutica Aspen per aver fissato prezzi iniqui con rincari fino al 1500% per farmaci salvavita e insostituibili per pazienti oncoematologici, soprattutto bambini e anziani, violando l'art. 102, lettera a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Dopo aver acquistato da GlaxoSmithKline il pacchetto di farmaci antitumorali, il cui brevetto era scaduto da decenni, infatti, Aspen ha avviato una negoziazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) volta esclusivamente ad ottenere

ingenti aumenti di prezzo, pur in assenza delle necessarie giustificazioni economiche. Aspen, pertanto, ha adottato una strategia negoziale particolarmente aggressiva, che ha raggiunto l'apice nella minaccia credibile di interruzione della fornitura diretta dei farmaci al mercato italiano. Si tratta di prodotti a base dei principi attivi clorambucile, melfalan, mercaptopurina e tioguanina, nei quali è presente la sola Aspen con i c.d. farmaci Cosmos, ovvero le specialità medicinali denominate Leukeran (clorambucile), Alkeran - in formulazione iniettabile e in compresse - (melfalan), Purinethol (mercaptopurina) e Tioguanina (tioguanina).

Per mezzo di tale strategia negoziale, Aspen ha ottenuto elevatissimi incrementi di prezzo, compresi tra il 300% e il 1500% dei prezzi iniziali.

L'analisi dell'iniquità dei prezzi è stata svolta dall'Autorità tramite l'applicazione di un test in due fasi che ha misurato la sproporzione dei prezzi rispetto ai costi.

L'irragionevolezza della sproporzione tra prezzi e costi, quindi, è risultata indicativa di prezzi iniqui anche alla luce di diversi fattori, di contesto e comportamentali, specifici del caso in esame, quali: il confronto intertemporale dei prezzi, l'assenza di giustificazioni economiche per l'aumento, l'assenza di qualsiasi beneficio di carattere extraeconomico per i pazienti, la natura dei farmaci Cosmos, le caratteristiche del gruppo Aspen e il danno arrecato al SSN.



Gara tpl Padova,
con procedimento cautelare
Antitrust tempi regolari
e rispetto concorrenza

In data 14 settembre 2016 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti preso atto che la società APS Holding SpA (controllata dal Comune di Padova) ha ottemperato alla misura cautelare adottata in data 20 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 287/90. Tale misura cautelare era stata adottata nell'ambito del procedimento principale, avviato in data 15 giugno 2016, ai sensi articolo 102 del TFUE, nei confronti delle società Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord Srl e APS Holding SpA per accertare eventuali condotte abusive delle

predette società, consistenti nel ritardare e/o omettere l'invio di informazioni e dati all'Ente di Governo del bacino integrato di TPL di Padova ed indispensabili a completare gli elaborati di gara per l'affidamento dei servizi, con la conseguenza di impedire di indire, nei tempi previsti, lo svolgimento di una gara nel rispetto dei principi concorrenziali.

Mentre le società Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord Srl avevano fornito le informazioni e i dati richiesti alla stazione appaltante a seguito dell'avvio del procedimento, l'Autorità, con il provvedimento cautelare del 20 luglio, ha ordinato ad APS Holding SpA di fornire entro il 29 luglio 2016 all'Ente di Governo del bacino del TPL di Padova alcune informazioni e dati indispensabili a completare gli elaborati di gara per l'affidamento dei suddetti servizi di TPL, nonché di inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla delibera. APS Holding SpA, con documentazione pervenuta in data 29 luglio 2016, successivamente integrata in data 10 e 25 agosto 2016, ha fornito le informazioni richieste e la relazione di ottemperanza.

Chiusa la procedura cautelare, il procedimento istruttorio principale prosegue ora ai fini dell'accertamento delle violazioni dell'art. 102 del TFUE.



Antitrust accetta impegni
di e-distribuzione ed Enel spa:
più concorrenza e trasparenza
nei 'contatori intelligenti'

Più trasparenza per i consumatori e maggiore concorrenza tra le aziende nel settore del monitoraggio dei consumi elettrici: è l'esito di un procedimento dell'Antitrust conclusosi il 6 settembre scorso con l'accettazione degli impegni presentati da e-distribuzione S.p.A. (ED) e Enel S.p.A. nel corso dell'istruttoria che mirava a verificare eventuali condotte abusive del gruppo Enel nel settore dei servizi smart metering, che consentono appunto ai clienti di avere informazioni dettagliate, quasi in tempo reale, sui propri comportamenti di consumo.

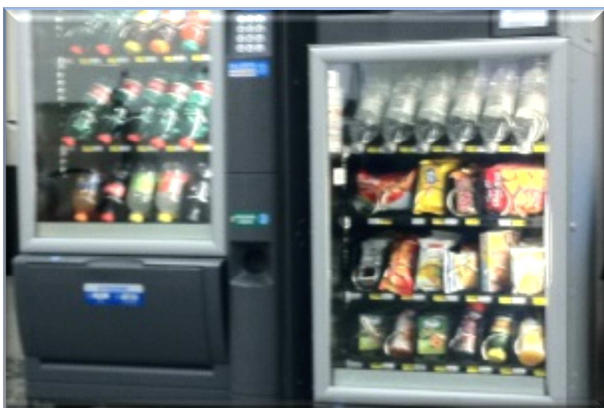
Il caso era stato avviato sulla base dell'ipotesi che ED avesse ostacolato l'attività di una società concorrente su tale mercato, attraverso un'articolata strategia

escludente. In particolare, nel provvedimento di avvio si era ipotizzato che ED avesse: i) proceduto a numerosi episodi di distacco dei dispositivi led-based o conta-impulsi del segnalante (si tratta di apparecchi che permettono di raccogliere i dati di consumo elettrico dei clienti); ii) negato la possibilità di accesso fisico al contatore per installare gli apparecchi conta impulsi del segnalante nei casi in cui lo stesso contatore fosse posto all'interno di coperture, grate o teche; iii) rifiutato alla società segnalante l'accesso agli elementi tecnici e di know-how in grado di consentire di replicare un sistema di conoscenza avanzata dei consumi che si basasse su un diverso dispositivo posto direttamente nella presa elettrica in casa del cliente e che leggesse direttamente i dati del contatore (c.d. in-home device), simile a quello prodotto dalla stessa ED e denominato "Smart Info".

Gli impegni presentati da ED, consistono, tra gli altri, in diverse previsioni atte a garantire lo sviluppo dei servizi per la misurazione dettagliata dei consumi elettrici attraverso diversi dispositivi. In primo luogo ED ha assunto l'impegno a limitare le rimozioni dei dispositivi led based dai contatori solo nei casi di stretta necessità, assicurando il trasferimento al mercato di elementi informativi sul programma di installazione dei contatori elettronici di seconda generazione che la società effettuerà nei prossimi anni. In secondo luogo, per i misuratori collocati all'interno di quadri di alloggiamento sigillati, ED metterà a disposizione a titolo gratuito, entro un numero massimo di interventi mensili, la scheda Emittitore Segnali ("scheda ES") per la fruizione dei servizi di monitoraggio avanzato dei consumi. Infine, ED fornirà su richiesta un modulo Original Equipment Manufacturer ("OEM") integrabile in dispositivi in-home device di terze parti, ovvero metterà a disposizione a chi ne faccia richiesta anche il proprio in-home device c.d. Smart Info, in versione debrandizzata, in entrambi i casi a prezzo di costo.

Per quanto riguarda le misure presentate dalla controllante Enel S.p.A., quest'ultima si è impegnata a vigilare sul rispetto da parte di ED delle misure proposte, nonché a garantire che ED applicherà a qualsiasi altra società del gruppo Enel operante in Italia le medesime condizioni commerciali e non commerciali applicate alle società non appartenenti al gruppo.

L'Antitrust ha ritenuto che gli impegni assunti siano idonei a evitare in futuro il verificarsi di condotte strumentali da parte del principale distributore elettrico italiano volte a ritardare e/o ostacolare l'ingresso di concorrenti in tale mercato e consentano di realizzare condizioni di concorrenzialità e di sviluppo del nascente mercato innovativo dello smart metering elettrico con benefici per i consumatori finali.



Oltre cento milioni di sanzioni
per un'intesa restrittiva
della concorrenza
tra gli operatori del vending

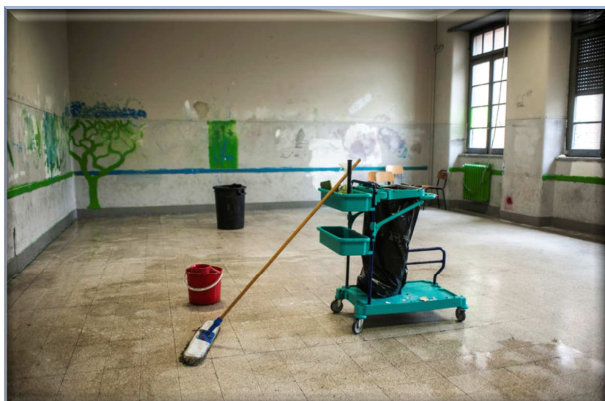
Con oltre 100 milioni di euro, l'Antitrust ha sanzionato i principali operatori della distribuzione automatica e semi-automatica (il cosiddetto vending) di alimenti e bevande e la loro associazione di categoria. In particolare, l'Autorità ha accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale - in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - tra le seguenti società: Gruppo Argenta; D.A.E.M. e le sue controllate Molinari, Dist.illy, Aromi, Dolomatic e Govi (Gruppo Buonristoro); Ge.s.a, Gruppo Illiria, IVS Italia, Liomatic, Ovdamatic, Sogeda, Sellmat, SE.RI.M., Supermatic e l'associazione CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica).

L'accordo, volto a mantenere alto il livello dei prezzi e a preservare la redditività delle imprese di gestione, è consistito nella ripartizione del mercato e della clientela, nonché nel coordinamento in materia dei prezzi di vendita. Le imprese di gestione parti del procedimento si definivano reciprocamente "concorrenti amici", astenendosi dal presentare offerte l'una ai clienti dell'altra anche in occasione di gare, per effetto di un "patto di non belligeranza". L'intesa prevedeva un meccanismo di compensazione per restituire ai "concorrenti amici" clienti di valore equivalente (in termini di erogazioni) a quelli eventualmente sottratti nell'ambito dell'attività commerciale di ciascuna impresa.

Il coordinamento in materia di prezzi ha coinvolto direttamente anche l'associazione di categoria (CONFIDA). Questo è consistito, in particolare, nel frenare condotte aggressive di prezzo da parte del mercato in occasione di eventi esterni (come, per esempio, l'adeguamento all'incremento dell'aliquota IVA dal 4 al 10% sui prodotti venduti mediante distributori automatici disposta dal D.L. 63/2013) che rischiavano di mettere in pericolo l'equilibrio collusivo raggiunto dalle parti. CONFIDA è stata, infatti, un tassello essenziale a questo fine per l'estesa portata dei suoi interventi (circolari, comunicati stampa, incontri sul territorio, eccetera), nei confronti della generalità dei gestori operanti nel mercato nazionale.

L'intesa ha avuto attuazione e ha prodotto concreti effetti anticoncorrenziali, consentendo così alle imprese parti del procedimento di mantenere sostanzialmente stabili le proprie quote di mercato, quantomeno dal 2010 al 2014. Nonostante il periodo di crisi, inoltre, il prezzo di vendita dei principali prodotti erogati nel periodo 2008-2014 è aumentato in maniera più che proporzionale rispetto ai costi sottostanti.

L'intesa complessa - unica e continuata - ha avuto inizio tra il 2007 e il 2008, benché le prime evidenze fossero anche anteriori a tali date. Secondo gli accertamenti dell'Autorità, l'intesa è durata almeno fino alla data delle ispezioni eseguite con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, tra il luglio 2014 e il marzo 2015, presso le sedi delle parti del procedimento.



Perché l'Antitrust ha sanzionato per oltre 110 milioni di euro 4 aziende che operano nel settore della pulizia delle scuole

Sanzioni per oltre 110 milioni di euro sono state complessivamente irrogate dall'Antitrust alle società CNS (Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa), Manutencoop Facility Management, Roma Multiservizi e Kuadra che svolgono i servizi di pulizia nelle scuole nazionali. L'Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza che ha condizionato l'esito della gara pubblica bandita da Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 13 lotti del valore totale di circa 1,63 miliardi di euro. Tramite questa intesa, le quattro imprese - due delle quali sono i maggiori operatori del mercato - hanno annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale nello svolgimento della gara Consip, per spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito.

A giudizio dell'Agcm, la collusione si è realizzata attraverso un utilizzo distorto dello strumento consortile. Pur concorrendo formalmente in maniera autonoma, il CNS e la consorziata Manutencoop Facility Management hanno concordato, d'intesa con le altre parti del procedimento (Kuadra in ATI con il CNS e Roma Multiservizi, partecipata in misura rilevante da Manutencoop), la rispettiva strategia per perseguire obiettivi condivisi e alterare così gli esiti della gara, anche avvalendosi di affidamenti in subappalto per la tutela delle rispettive posizioni di mercato. Rileva al riguardo l'affidamento di subappalti dal CNS a Roma Multiservizi, a valere sul lotto del Lazio, in cambio dell'impegno di quest'ultima a non partecipare alla gara.



Intese sui mutui, multa di 27 milioni di euro a banche cooperative nelle province di Trento e Bolzano

Sanzioni per un totale di circa 27 milioni di euro, a carico di alcuni istituti di credito, della Federazione Cooperative Raiffeisen e della Federazione Trentina della Cooperazione, per due distinte intese anti-concorrenziali nel mercato degli impieghi alle famiglie, attuate rispettivamente nelle province di Bolzano e di Trento. Sono l'esito dell'istruttoria Antitrust in cui l'Autorità ha accertato che la Federazione Cooperative Raiffeisen e 14 Casse Raiffeisen (Cassa Rurale di Bolzano, Casse Raiffeisen di Brunico, Lana, Valle Isarco, Merano, Castelrotto-Ortisei, Oltradige, Lagundo, Wipptal, Tures Aurina, Prato-Tubre, Nova Ponente-Aldino, Silandro e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige) hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione del diritto antitrust. Questo accordo consisteva nel coordinamento delle politiche commerciali, anche attraverso lo scambio di informazioni sensibili (tassi di interesse e altre condizioni economiche dei finanziamenti), con l'obiettivo di limitare il confronto competitivo nel mercato degli impieghi bancari alle famiglie nella provincia di Bolzano. L'intesa s'è protratta per un arco temporale di circa sette anni (2007-2014).

L'Antitrust ha accertato inoltre che i comportamenti posti in essere dalla Federazione Trentina della Cooperazione, indicando alle Casse Rurali federate un tasso di riferimento per i mutui e limitando così il confronto competitivo nel mercato degli impieghi alle famiglie nella provincia di Trento, hanno costituito un'altra intesa restrittiva della concorrenza in violazione diritto antitrust, attuata tra novembre 2013 e dicembre 2015.



Via libera condizionato a
Mondadori-Rizzoli

Via libera condizionato dell'Antitrust alla concentrazione tra la Mondadori e RCS Libri, con obbligo di cessione della casa editrice Bompiani e della partecipazione in Marsilio ad acquirenti che dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presieduta da Giovanni Pitruzzella, ha deliberato un provvedimento che prevede dieci "misure correttive" per autorizzare l'operazione. Prima di realizzarla, la Mondadori dovrà nominare sia per Marsilio sia per Bompiani un "fiduciario incaricato del controllo". Nel caso in cui la Casa editrice non sarà in grado di concludere un accordo vincolante di vendita nei periodi indicati con gli omissis di legge nello stesso provvedimento, "procederà a dare un mandato di vendita irrevocabile ed esclusivo a un fiduciario incaricato della cessione".

Oltre alla cessione di Bompiani e Marsilio, le prescrizioni dell'Antitrust contengono le seguenti misure comportamentali volte a stimolare la concorrenza nell'attività editoriale e nell'attività di distribuzione di libri:

- rinuncia alle clausole di opzione, preferenza e prelazione nei contratti con gli autori, sottoscritte o da sottoscrivere da Mondadori e RCS Libri, , relative a opere di narrativa e saggistica sia italiane sia straniere (con l'esclusione di Marsilio, Sonzogno e Bompiani);
- messa a disposizione del catalogo di e-book alle piattaforme di vendita che ne faranno richiesta;
- messa a disposizione del catalogo a operatori attivi e potenziali nella distribuzione di libri di "varia" alla grande distribuzione;
- vincoli volti a garantire presenza e visibilità dei libri di editori terzi nella rete di vendita Mondadori;
- finanziamento economico di 225.000 euro per l'organizzazione e la gestione della Fiera "Più Libri più Liberi" nelle prossime tre edizioni;
- non peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alle librerie indipendenti e di catena;
- donazione di libri a istituti scolastici e biblioteche pubbliche, carceri minorili e ospedali;
- prosecuzione e sviluppo del progetto "In libreria per la classe" che prevede attività e laboratori nelle librerie "per insegnare il piacere della lettura";

- obbligo di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle azioni intraprese “per dare efficace e completa attuazione alle misure prescritte”.

ISTRUTTORIE IN CORSO



Prezzi sms aziendali,
istruttoria antitrust su
Vodafone e Telecom per
abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due distinti procedimenti istruttori, nei confronti rispettivamente di Vodafone Italia e Telecom Italia per possibili comportamenti abusivi riguardanti i servizi di invio massivo di SMS, in violazione dell'articolo 102 del TFUE.

In particolare, Vodafone e Telecom Italia avrebbero ostacolato i concorrenti attivi nel mercato dell'invio di SMS massivi (SMS bulk), abusando delle proprie posizioni dominanti nei rispettivi mercati di terminazione SMS su propria rete.

L'avvio dei due procedimenti è stato notificato oggi nel corso di alcune ispezioni effettuate dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

I servizi di invio massivo di SMS bulk sono usualmente utilizzati dalle imprese per comunicare con i propri clienti. Una delle applicazioni più comuni sono i messaggi di avviso antifrode bancaria (addebito della carta di credito o del c/c, accesso alla pagina personale della banca) o le notifiche di avvenuto invio/ricezione delle spedizioni.

La segnalazione che ha dato il via all'istruttoria dell'Autorità è stata effettuata da un operatore attivo nella prestazione di questa tipologia di servizi in concorrenza con Vodafone e Telecom Italia. Secondo la segnalazione, tali operatori, verticalmente integrati, avrebbero applicato tariffe sul mercato a monte della terminazione SMS sulle rispettive reti e tariffe sul mercato a valle dell'invio massivo di SMS che renderebbero il margine potenziale per i concorrenti nel mercato al dettaglio insufficiente a coprire i costi specifici per fornire i servizi ai clienti finali.

Le condotte in esame, ove accertate, sarebbero lesive della concorrenza in quanto limitano lo sviluppo del mercato a valle dell'invio massivo di SMS, compromettendo la capacità competitiva dei concorrenti attivi in tale mercato rispetto all'operatore dominante nel mercato a monte della terminazione SMS su propria rete.

Il termine del procedimento è previsto per il 30 novembre 2017.



Istruttoria Antitrust
su veneto banca per
abbinamento
di finanziamenti e titoli

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per una presunta pratica commerciale scorretta nei confronti di Veneto Banca.

La Banca avrebbe nei fatti condizionato l'erogazione di finanziamenti (mutui, tra i quali i cc.dd. "Mutui Soci", prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) a favore dei consumatori all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni.

In particolare, nel caso dei "Mutui Soci", che prevedono condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinari, al fine di ottenere gli stessi i consumatori non soci sarebbero stati condizionati a: i) acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca, necessari per diventare soci e poter accedere ai prodotti di

mutuo in questione riservati ai soci e ii) non vendere tali pacchetti azionari, al fine di mantenere la qualifica di soci e conseguentemente non perdere le condizioni economiche agevolate.

Questa condotta potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento. L'indebito condizionamento connesso alla prospettazione di poter ottenere il finanziamento solo sottoscrivendo titoli appare infatti qualificabile come comportamento idoneo a fare assumere una decisione commerciale che il consumatore non avrebbe altrimenti preso e ciò a prescindere dal tipo di informazione resa sulle caratteristiche e sul grado di rischio del titolo abbinato.

Per accertare queste condotte, nella giornata di oggi i funzionari dell'Agcm hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi della Banca, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

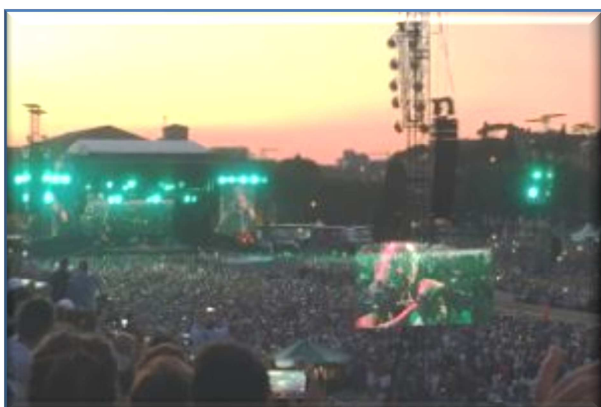


Cessione dati personali
a facebook
e clausole vessatorie,
doppia istruttoria antitrust
su whatsapp

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedimenti istruttori nei confronti di WhatsApp Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo.

Un primo procedimento è diretto ad accertare se la società americana abbia di fatto costretto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini contrattuali, in particolare la condivisione dei propri dati personali con Facebook, facendo loro credere, con un messaggio visibile all'apertura dell'applicazione, che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione medesima. L'effetto di condizionamento sarebbe stato, peraltro, rafforzato dalla presuntatura apposta sull'opzione "Facebook" in una schermata di secondo livello alla quale l'utente accedeva, dal messaggio principale, tramite apposito link.

L'altro procedimento istruttorio è diretto ad accertare la vessatorietà di alcune clausole inserite nei "Termini di utilizzo" di WhatsApp Messenger riguardanti, in particolare, la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente per il Professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore, le interruzioni ingiustificate del servizio, la scelta del Foro competente sulle controversie che, ad oggi, è stabilito esclusivamente presso Tribunali americani.



Prevendita biglietti concerti,
istruttorie AGCM su ticketone
e su quattro operatori
del mercato secondario

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indaga sul fenomeno, segnalato da numerosi consumatori, nonché da Unione Nazionale Consumatori e Altroconsumo, relativo alla sostanziale impossibilità di acquistare, anche all'apertura delle vendite, biglietti per gli eventi di maggior richiamo sul sito internet di Ticketone S.p.a., che detiene l'esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori per conto dell'artista. I biglietti risulterebbero invece disponibili, anche pochi minuti dopo l'apertura delle vendite, su altri siti internet (mercato secondario), a prezzi spesso di gran lunga maggiori di quelli del mercato primario. Ciò si sarebbe verificato, anche di recente, in occasione della vendita dei biglietti per il concerto dei Coldplay in Italia e, per il passato, in occasione dei concerti dei One Direction, dei Foo Fighters, dei Red Hot Chili Peppers, di Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele e David Gilmour.

L'Autorità ha avviato pertanto procedimenti istruttori nei confronti di Ticketone SpA e dei quattro principali operatori del mercato secondario in Italia, al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo.

Il procedimento nei confronti di Ticketone è diretto, in primo luogo, ad accertare se il professionista abbia predisposto idonee misure informatiche, previsioni contrattuali e modalità di vendita, nonché abbia esercitato un adeguato controllo, per garantire l'effettiva disponibilità di biglietti per i consumatori e per evitare la

possibilità che alcuni soggetti, attraverso l'utilizzo di specifici software, procedano all'acquisto massivo e quasi istantaneo di tutti i biglietti sul canale on line.

I procedimenti avviati nei confronti dei professionisti del mercato secondario sono diretti a verificare l'eventuale ingannevolezza delle informazioni relative alle condizioni di vendita sui siti, che potrebbero rendere non chiara la natura e le caratteristiche del servizio di intermediazione svolto, la tipologia e il prezzo di vendita dei biglietti offerti, nonché i diritti e le garanzie riconosciuti al consumatore, anche in caso di annullamento degli eventi.

L'Autorità, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha effettuato accertamenti ispettivi presso le sedi di Ticketone S.p.a. e di una società che, pur non essendo parte del procedimento dell'Autorità, potrebbe avere elementi utili ai fini dell'indagine in questione.



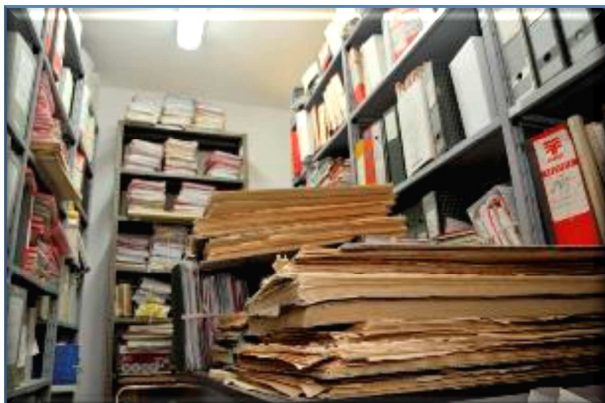
Istruttoria e ispezioni su
NUOVOIMAIE per ipotesi di
abuso posizione dominante

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti di NUOVOIMAIE, per accertare eventuali condotte abusive nel settore dei diritti connessi al diritto d'autore. Si tratta delle remunerazioni dovute agli artisti (attori, cantanti, musicisti, esecutori, direttori d'orchestra) da parte di chiunque utilizzi le registrazioni delle loro opere audiovisive e musicali (per esempio, emittenti televisive e radiofoniche).

Fino alla liberalizzazione del 2012, NUOVOIMAIE era l'unica società di intermediazione che operava sul mercato. Il procedimento aperto dall'Autorità riguarda l'ipotesi di un abuso di posizione dominante da parte di NUOVOIMAIE che sarebbe stato attuato, in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ostacolando con varie modalità l'operatività di società concorrenti nuove entranti.

Per accertare queste circostanze, i funzionari dell'Agcm hanno eseguito ispezioni nella sede di NUOVOIMAIE, parte del procedimento, nonché presso IMAIE in

liquidazione, ritenuta in possesso di elementi utili ai fini dell'accertamento, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.



Istruttoria e ispezioni su Net Service spa per ipotesi abuso posizione dominante

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti di Net Service, per accertare eventuali condotte abusive che avrebbero riguardato l'intera filiera dei sistemi informatici per lo svolgimento di servizi che attengono alla funzione giudiziaria. Oltre ad aver realizzato e a gestire la piattaforma per il funzionamento del Processo civile telematico (PCT), per conto del Ministero della Giustizia, la società è integrata a valle e offre ai professionisti di questo settore, in concorrenza con altre imprese, i software applicativi.

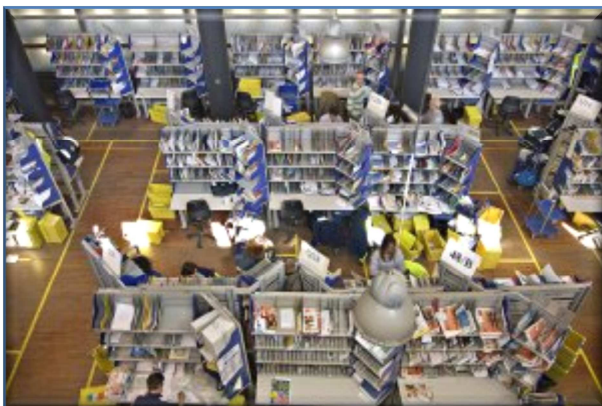
La posizione dominante sul mercato a monte consente all'impresa di conoscere in anticipo rispetto ai concorrenti l'evoluzione del linguaggio informatico, perfezionando prima degli altri le versioni aggiornate dei software applicativi da vendere a valle. Da ciò discende per Net Service un obbligo concorrenziale di mettere tempestivamente a disposizione dei concorrenti le stesse informazioni di cui dispone per lo sviluppo di software applicativi. Il mancato rispetto di tale obbligo pone rilevanti rischi competitivi. La società potrebbe così estendere indebitamente sul mercato a valle il potere monopolistico di cui dispone sul mercato a monte, tramite condotte discriminatorie in grado di ostacolare lo sviluppo di offerte concorrenziali quali, per esempio, la comunicazione incompleta e intempestiva delle nuove specifiche tecniche.

Per accertare queste circostanze, i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno eseguito ispezioni nella sede di Net Service, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia e dell'Associazione Notariato romano Dismissioni immobiliari (ASNODIM) per accertare l'ipotesi di un'intesa restrittiva della concorrenza. Il procedimento riguarda un accordo che le due parti avrebbero realizzato, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, per ripartire fra loro i servizi notarili e fissare i relativi prezzi, nell'ambito dei processi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Istruttoria antitrust sul consiglio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia e sull'ASNODIM

Per acquisire elementi utili all'accertamento dell'intesa, i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno eseguito ispezioni nei giorni scorsi presso le sedi del Consiglio notarile e dell'ASNODIM, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.



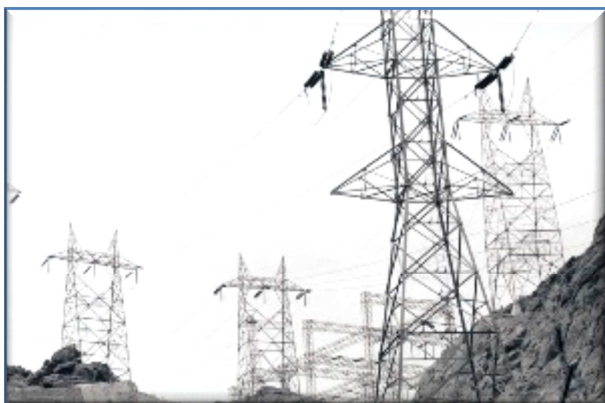
Istruttoria antitrust su Poste italiane per ipotesi condotte abusive sui grandi utenti business

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un'istruttoria per verificare se Poste Italiane abbia posto in essere condotte abusive, volte a escludere l'operatore concorrente Nexive SpA dal settore dei servizi di corrispondenza per i grandi utenti business (Posta Massiva e Posta Time). Il provvedimento è stato notificato oggi. I funzionari dell'Agcm hanno svolto anche un'ispezione presso la sede della società nonché presso le sedi di alcuni dei suoi principali clienti, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Avviata in seguito ad alcune segnalazioni presentate da Nexive, società attiva nel settore dei servizi postali, l'istruttoria tende a verificare l'ipotesi di alcuni comportamenti abusivi di Poste Italiane: questi si sarebbero sostanziati nel diniego del servizio Posta Time ai concorrenti e nella contestuale offerta a questi ultimi della sola Posta Massiva, a prezzi ben più elevati di Posta Time. A ciò si aggiungerebbe l'applicazione di sconti selettivi e fidelizzanti sui prezzi di listino di Posta Time ai clienti finali e di una copertura territoriale "variabile" di quest'ultimo servizio.

Nel complesso, quindi, Poste Italiane offrirebbe ad almeno alcuni dei propri clienti condizioni economiche ben più vantaggiose di quelle offerte ai propri concorrenti, per il recapito nelle zone nelle quale è presente solo la propria rete. L'insieme di tali comportamenti, potrebbe costituire un abuso di posizione dominante di tipo escludente: tale condotta non solo comprimerebbe il margine dei concorrenti, ma addirittura lo renderebbe negativo, impedendo così che le offerte di Poste Italiane dedicate ai clienti finali siano replicabili da parte dei concorrenti.

L'istruttoria dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2017.



Aumento costi in bolletta,
istruttoria Antitrust su Enel e
Sorgenia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto l'avvio di due procedimenti istruttori, uno nei confronti di Enel e l'altro nei confronti di Sorgenia. Tali operatori avrebbero violato la normativa sulla concorrenza applicando prezzi eccessivamente gravosi nella vendita a Terna dei servizi di accensione dei propri impianti al minimo tecnico nell'area di Brindisi, indispensabili per garantire la tensione della rete elettrica locale. L'avvio dei procedimenti è stato notificato oggi nel corso di alcune ispezioni effettuate dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

I procedimenti sono stati avviati su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale ha rappresentato che, nel periodo 27 marzo - 15 giugno 2016, Enel e Sorgenia avrebbero cambiato la loro strategia di offerta dell'energia prodotta dagli impianti situati nell'area di Brindisi. In particolare, le condizioni di offerta di entrambi gli operatori sui mercati all'ingrosso avrebbero determinato il tendenziale azzeramento dei programmi di produzione dei rispettivi impianti nella zona, che sono quindi risultati "spenti" ad esito di tali mercati.

In tali circostanze, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica locale, il gestore della rete di trasmissione nazionale - Terna - è stato obbligato a richiedere alle società l'avviamento di alcune unità produttive sul mercato dei servizi di dispacciamento. Tanto Enel Produzione quanto Sorgenia si sono, quindi, trovate nella condizione di fornitore indispensabile in talune fasce orarie del periodo in questione, posizione sulla quale sembrano aver fatto leva per imporre a Terna prezzi eccessivi, che parrebbero prima facie sproporzionati rispetto al costo del servizio offerto.

Secondo quanto rappresentato dal regolatore di settore, il maggior costo pagato da Terna per l'approvvigionamento dei servizi di regolazione della tensione nell'area di Brindisi nei primi sei mesi del 2016 è stato superiore di circa 320 milioni di euro rispetto alla spesa sostenuta nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale costo (cd. uplift) costituisce una componente della bolletta elettrica, che si riversa quindi su tutti gli utenti, sia consumatori che imprese.



Istruttoria su gare per servizi
di supporto e assistenza
tecnica nella Pa

L'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Deloitte & Touche, Meridiana Italia, KPMG, PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Advisory, Reconta Ernst&Young, per accertare se tali imprese abbiano posto in essere un'intesa avente ad oggetto il coordinamento delle modalità di partecipazione alle gare nel settore dei servizi di supporto e assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione per l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

In particolare, dall'analisi delle offerte presentate in occasione della gara indetta da Consip il 19 marzo 2015 per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica alle Autorità di Audit (AdA) dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea, parrebbe emergere l'assenza di un effettivo confronto concorrenziale tra parti sia in termini di mancata sovrapposizione delle offerte maggiormente competitive sia di scarsa aggressività delle offerte formulate in relazione ai diversi lotti. Nei giorni scorsi, funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni a Roma e a Milano nelle sedi delle società interessate, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Il procedimento si concluderà entro il 31 ottobre 2017.



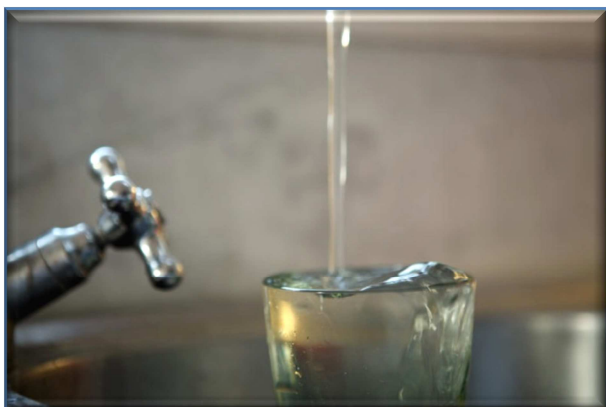
Il Garante indaga nel settore
dei trasporti marittimi per la
Sardegna

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione, Moby e Onorato Armatori per accertare eventuali condotte abusive delle società del gruppo Onorato Armatori nel settore del trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna.

Il procedimento riguarda l'ipotesi di un abuso di posizione dominante da parte di Compagnia Italiana di Navigazione e Moby che sarebbe stato attuato, in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ostacolando con varie modalità l'operatività di una società concorrente in questo settore e minacciando il pieno sviluppo concorrenziale di tali servizi di trasporto marittimo.

Per accertare queste circostanze, nei giorni scorsi i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi delle società interessate, parti del procedimento, nonché presso una società di spedizioni marittime, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell'accertamento, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza. L'istruttoria si chiuderà entro il 30 aprile 2017.

TUTELA DEL CONSUMATORE



L'Antitrust in campo contro le bollette pazze: sanzionate Acea e altri consorzi idrici

Con una sanzione complessiva di oltre due milioni di euro, l'Antitrust ha concluso tre procedimenti, avviati nei confronti di gestori del Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oltre che da diversi consumatori e Associazioni di consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle sedi delle imprese interessate, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. I procedimenti hanno tenuto conto anche del parere fornito dalla AEEGSI, nell'ambito del protocollo d'intesa con l'Agcm.

In ciascuna istruttoria, a carico di Acea Ato 2, Gori (Gestione ottimale risorse idriche), CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi, sono emerse varie condotte contrarie al Codice del Consumo nelle diverse fasi del rapporto di utenza. In particolare, nell'accertamento e nella fatturazione dei consumi sono stata accertate queste pratiche commerciali scorrette: mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate ovvero con l'invio di fatture di congruaggio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell'onere di pagamento dell'acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte nell'impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere, alla scadenza del termine per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità, minacciando il distacco dell'utenza.

A giudizio dell'Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, si tratta di condotte connotate non solo da una mancanza di diligenza, ma anche di carattere aggressivo: idonee cioè a determinare nei consumatori un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non

corrispondenti ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed essenziale come l'acqua e dispongono di un'importante leva commerciale come la minaccia di interrompere il servizio. Gravi inerzie si sono registrate, inoltre, nella fase di gestione dei reclami e delle richieste di prestazione presentati dai consumatori. In molti casi, sono risultate a loro danno una mancata o tardiva gestione, oltre a una formulazione di risposte evasive, non pertinenti o non risolutive rispetto all'oggetto di reclamo, spesso senza che venissero sospese cautelativamente le procedure di riscossione e distacco delle utenze. Tali condotte hanno ostacolato l'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, condizionandoli attraverso la minaccia del distacco della fornitura in pendenza del reclamo o dell'istanza e costringendoli così al pagamento in forza dell'essenzialità del Servizio idrico integrato.

Nel caso di Gori, risulta poi l'addebito di importi difformi da quelli che gli utenti erano tenuti a versare in relazione alle partite pregresse. A carico di Consorzio idrico Terra di Lavoro, rilevano la mancata informazione agli utenti circa il superamento del sistema del cosiddetto "minimo impegnato" – che ha comportato una significativa modifica della precedente articolazione tariffaria – e il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di crediti derivanti dall'erogazione del servizio, non ancora verificati nel loro ammontare. Tenendo conto delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni accertati, l'Antitrust ha irrogato in dettaglio le seguenti sanzioni: ad ACEA, 900.000 euro per la prima condotta e 600.000 per la seconda, riconoscendo come attenuanti in entrambi i casi le misure proposte per il miglioramento del servizio; a Gori, 250.000 euro per ciascuna delle due violazioni, riconoscendo per entrambe come attenuanti sia alcune difficoltà gestionali incontrate sia le misure proposte di miglioramento del servizio; a CITL, complessivamente 160 mila euro per le tre infrazioni, riconoscendo come attenuanti alcune difficoltà gestionali incontrate, nonché 100 mila euro a Publiservizi che ha preso parte attiva alla seconda condotta.

Le quattro imprese, infine, dovranno comunicare all'Agcm le modifiche apportate per superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.

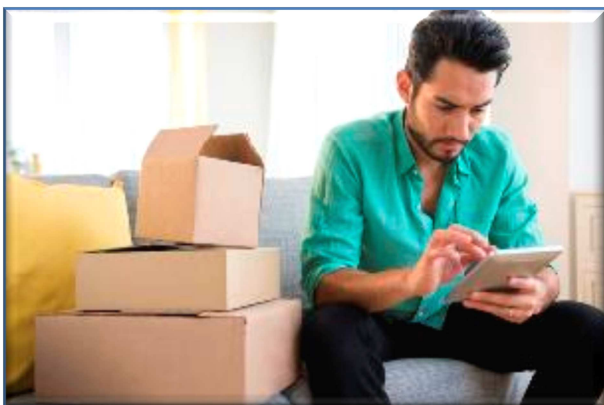


Vendite on line, sanzioni a
due società di Amazon

Nuovi interventi sulle procedure di vendita on line di beni di consumo. L'Antitrust ha deciso di irrogare due sanzioni rispettivamente di 80 mila euro e 220 mila euro a Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl, per violazione della nuova normativa sui Diritti dei

Consumatori. Al termine del procedimento avviato nel luglio scorso sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che i due professionisti hanno omesso o fornito in modo non adeguato informazioni rilevanti nel corso del processo di acquisto: in particolare, quelle precontrattuali obbligatorie e quelle sulla garanzia legale di conformità previste dal Codice del Consumo, sia nel caso di vendita diretta da parte di Amazon sia nell'ipotesi in cui la compravendita intervenga sulla piattaforma di Amazon marketplace (e, quindi, con venditori terzi). Dall'istruttoria è emerso che, nel caso di vendita diretta, Amazon Eu Srl non si è adoperata per evidenziare adeguatamente all'utente, prima della nascita del vincolo e in modo agevole e accessibile, una specifica informativa precontrattuale sul recesso e relativi termini ed esclusioni, sull'esistenza e sulle condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, oltre che un remind sulla garanzia legale. L'Agcm ha accertato inoltre che, per quanto attiene alle vendite sulla piattaforma marketplace, Amazon Services Europe Srl non forniva al consumatore un'adeguata informativa precontrattuale sull'effettiva identità del professionista, sul ruolo svolto da Amazon nella transazione, sul regime di recesso e di reso, sull'assistenza pre e post vendita garantita dai soggetti terzi, nonché sul remind sulla garanzia legale. A giudizio dell'Antitrust, nelle operazioni di acquisto su marketplace le carenze informative apparivano ancor più significative nei casi in cui i consumatori, pur avendo acquistato un prodotto sul sito www.amazon.it, sono venuti a conoscenza dell'effettiva controparte contrattuale solo quando riscontravano un difetto di conformità del prodotto ovvero disservizi nella fruizione del bene. Amazon si sarebbe limitato infatti ad affermare la propria estraneità al contratto tra venditore terzo e consumatore, senza entrare in alcun modo nel merito della contestazione.

Nel corso del procedimento tuttavia, i due professionisti si sono adoperati per apportare misure correttive che hanno migliorato il set informativo a disposizione del consumatore nel processo di acquisto.



L'Antitrust costringe Paypal a modificare le sue clausole contrattuali: erano vessatorie

In seguito a un procedimento avviato dall'Antitrust, dopo la consultazione pubblica a cui hanno partecipato le associazioni dei consumatori, la società PayPal ha modificato le Condizioni d'uso diffuse sul sito Internet eliminando alcune clausole vessatorie: tra cui, in particolare, quella contenuta nel Programma Protezione Acquisti (PPA), consentendo così all'acquirente di

usufruire del rimborso se può provare la mancata consegna di un prodotto anche quando il venditore attesti a sua volta l'avvenuta consegna o spedizione.

L'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riguardato in dettaglio:

- la clausola sul mancato utilizzo del Programma Protezione Acquisti (PPA) per oggetto *"Notevolmente non conforme alla descrizione"*: questa è stata considerata vessatoria in quanto in grado di limitare l'applicazione dei rimborsi garantiti da PayPal in caso di consegna di un bene difforme dalla descrizione, tenuto conto che la società non definiva chiaramente il concetto di prodotto *"Notevolmente non conforme alla descrizione"* riservandosi una discrezionalità nella verifica delle effettive difformità;
- le clausole sulla legislazione applicabile e la giurisdizione competente: queste sono state considerate vessatorie in quanto in grado di determinare un significativo squilibrio dei diritti e obblighi dei consumatori, prevedendo l'applicabilità della legge inglese e la competenza delle corti inglesi o del Lussemburgo, in deroga al principio della competenza del foro di residenza del consumatore.

Le nuove clausole contrattuali sono già disponibili on line ed entreranno in vigore dal 23 marzo prossimo. Le modifiche saranno peraltro trasferite nelle Condizioni d'uso valide in tutta Europa.



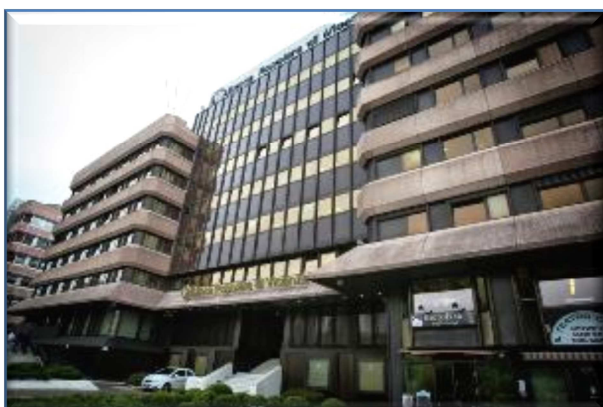
Stop a 174 siti, vendevano
prodotti contraffatti

Nuovo intervento dell'Antitrust a tutela dei consumatori che acquistano sul web prodotti contraffatti di marchi famosi, ritenendoli originali. Con 6 distinti provvedimenti, l'Autorità aveva intimato ad altrettanti operatori commerciali, tutti di nazionalità extra-europea, di sospendere entro due giorni ogni attività diretta a vendere su Internet articoli di questo genere. Gli interessati non si sono adeguati alle prescrizioni e perciò l'Agcm ha disposto l'oscuramento di 174 siti sul territorio italiano, con la collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

In seguito alle segnalazioni presentate da Adoc e Indicam (organismo di Centromarca che combatte la contraffazione), l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato che gli operatori spacciavano per autentici prodotti di varia natura:

- occhiali da sole di note marche, spesso pericolosi e con alcune caratteristiche, come la protezione ai raggi UV e la qualità delle lenti, che non risponderebbero alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti;
- scarpe da passeggio e da ginnastica (messe in vendita con i marchi contraffatti di Nike, Timberland, Gucci, Fendi, Michael Kors), destinate anche ai bambini, in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche per bambini, con percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena;
- capi di abbigliamento di famose griffe, contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che possono alterare anche il sistema ormonale dell'uomo;
- prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda (Tiffany, Gucci, Fendi, Michael Kors) spacciati per argento e realizzati in una lega rame/zinco con rivestimento galvanico in nichel, composizione metallica che provoca spesso allergie e bruciature.

I consumatori erano tratti in inganno dalla struttura dei siti, predisposti in modo da apparire rivenditori ufficiali dei marchi e dei prodotti pubblicizzati: non solo i nomi, ma anche le immagini e le foto inserite, a fronte di sconti consistenti rispetto ai prezzi ufficiali, tendevano a rendere credibili le offerte. Per l'allestimento e per la grafica, questi siti risultavano su Internet cloni di quelli originali, senza fornire le informazioni prescritte dalla legge sui diritti degli acquirenti in tema di recesso, ripensamento e garanzia



Costretti a diventare soci per
ottenere mutuo agevolato:
maximulta da 4,5 milioni
per Banca Popolare di Vicenza

Consumatori costretti nei fatti a diventare soci per ottenere un mutuo agevolato in modo da finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014. Una pratica commerciale scorretta per la quale l'Antitrust ha sanzionato per un ammontare di 4 milioni e 500.000 euro Banca Popolare di Vicenza.

Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca nel periodo 2013-aprile 2015 ha condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di giungere al successo delle citate operazioni di aumento di capitale e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati.

In particolare, per ottenere i cc.dd. "mutui soci", caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati: i) ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni) e ii) a non vendere tali pacchetti azionari, per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate.

Inoltre, contestualmente alla sottoscrizione del “mutuo soci”, i consumatori sono stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci con la prospettazione della necessità di instaurare presso la Banca un nuovo rapporto di conto corrente ai fini del perfezionamento del mutuo soci e della possibilità di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci.

L'Antitrust ha rilevato che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca (titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza, e che nel corso del finanziamento non potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste). L'Antitrust ha, inoltre, accertato che la Banca Popolare di Vicenza, obbligando i consumatori anche all'apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo presso la stessa, ha posto in essere una pratica legante mutui-conti correnti vietata dal Codice del Consumo.



Raddoppia canone senza
consenso, Antitrust multa
Telepass per 200 mila euro

Chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Telepass S.p.A., sanzionata per 200.000 euro per avere attivato il nuovo servizio di assistenza Opzione Premium sull'intera viabilità stradale, raddoppiando il canone, senza richiedere preventivamente il consenso dei consumatori.

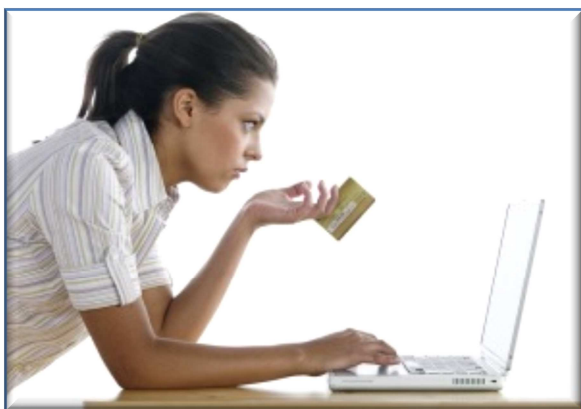
Telepass S.p.A., società controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A., dal 1° gennaio 2016 ha proceduto alla unificazione dei servizi Opzione Premium e Opzione Premium extra, servizi accessori al servizio di pagamento elettronico del pedaggio autostradale, offrendo così soltanto il nuovo servizio Premium. In tal modo, Telepass ha attivato nei confronti dei clienti già sottoscrittori del contratto Opzione Premium (che prevedeva il servizio di assistenza solo in autostrada) un nuovo servizio (il soccorso sull'intera viabilità stradale), conseguentemente applicando, a partire dal 1° gennaio 2017, un aumento del canone (da 0,78€ a 1,50€ mensili), senza chiedere preventivamente il consenso espresso (secondo un meccanismo di opt-in), limitandosi a prevedere una tacita adesione, salva la possibilità per i clienti di formalizzare, nel termine di 60 giorni, un espresso recesso dal contratto (opt-out).

La condotta, realizzatasi attraverso la comunicazione di una proposta di modifica unilaterale del contratto, non è risultata rispettosa dei canoni di diligenza esigibili da un operatore quale Telepass, ed è stata in grado di condizionare indebitamente le scelte economiche dei consumatori.

La proposta, infatti, non specificava in modo chiaro il contenuto e la natura del nuovo servizio offerto ai propri clienti, i quali erano tra l'altro indotti a ritenere, contrariamente al vero, che l'eventuale recesso avrebbe comportato anche la rinuncia al servizio di pagamento automatizzato del pedaggio autostradale tramite l'apparato Telepass.

L'Autorità, con riguardo ai contratti sottoscritti a decorrere dal 13 giugno 2014, ha ritenuto violato anche l'articolo 65 del Codice del consumo che sancisce l'obbligo per i professionisti di ottenere un consenso espresso e consapevole dai consumatori prima di fornire loro un nuovo servizio quando questo comporti un pagamento supplementare.

La sanzione irrogata ha tenuto conto del fatto che Telepass, a partire dal prossimo mese di dicembre, attuerà un meccanismo di opt-in, tale da permettere una scelta consapevole dei consumatori circa l'attivazione del nuovo servizio.



Prezzi online più trasparenti
Antitrust sanziona gli extra
per pagamenti con carte
credito

Prezzi SEMPRE PIÙ TRASPARENTI per i consumatori che comprano on line: l'Autorità ha applicato per la prima volta l'articolo 62 del Codice del Consumo che, a decorrere dal 13 giugno 2014, sancisce il divieto assoluto di imporre spese ai consumatori italiani per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento.

È il primo risultato dell'azione Antitrust che ha sanzionato le compagnie aeree low cost Norwegian Air e Blue Air rispettivamente con 250.000 e 300.000 euro per non avere rispettato la nuova norma introdotta nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori (Consumer Rights). L'applicazione di un sovrapprezzo, collegato e corrispondente all'utilizzo di uno strumento di pagamento da parte dei consumatori, si pone in chiara violazione del citato art. 62 del Codice del Consumo. Vale la pena di sottolineare che la norma riguarda non solo le carte di credito, ma anche altre forme di pagamento come i bonifici e gli acquisti in contrassegno.

L'introduzione di questo divieto nel mercato italiano per tutti i settori economici e non soltanto per il trasporto aereo, è tale da rendere superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di presentazione ai consumatori del sovrapprezzo al momento del pagamento con carta di credito, pratica questa che è stata pure sanzionata, nei medesimi provvedimenti, per il periodo precedente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Prima della conclusione dei rispettivi procedimenti, le due compagnie hanno messo in atto, con tempistiche differenziate, le misure necessarie per rimuovere le condotte scorrette.

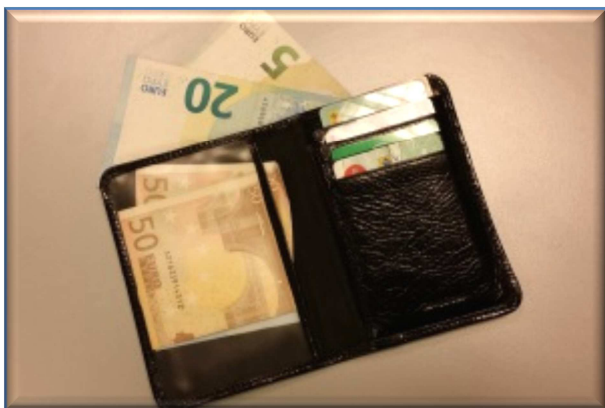


Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti

La pratica riguarda la commercializzazione sul mercato italiano, a partire dall'anno 2009, di autoveicoli diesel (con codice identificativo EA189 EU 5) la cui omologazione è stata ottenuta attraverso l'utilizzo di un software in grado di alterare artificialmente il comportamento del veicolo durante i test di banco per il controllo delle emissioni inquinanti. Ciò al fine di fornire un risultato delle emissioni ossidi di azoto (NO_x) più basso di quello ottenibile nella modalità che invece si attiva nel normale utilizzo del veicolo su strada.

L'Autorità ha ritenuto tale condotta scorretta ai sensi del Codice del Consumo poiché gravemente contraria agli obblighi di diligenza professionale e idonea, altresì, a falsare in maniera rilevante il comportamento economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti preso qualora consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli acquistati.

L'Autorità ha parimenti ritenuto scorretta la presenza, in vari cataloghi informativi diffusi dal Gruppo, di specifici green claims e messaggi pubblicitari che attribuiscono al produttore una particolare sensibilità ambientale o una specifica attenzione al livello delle emissioni inquinanti delle proprie autovetture. Secondo l'Antitrust tali messaggi, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, con riferimento alla vocazione ambientale, alla responsabilità sociale rivendicata dal produttore, nonché alle affermazioni del rispetto delle normative vigenti in materia.



Antitrust sanziona
per un milione e 640.000 euro
Agos ducato per
pratiche scorrette

L'Antitrust ha sanzionato, per un ammontare di 1 milione e 640.000 euro Agos Ducato per pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive. Le pratiche in violazione del Codice del Consumo, a giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono tre e relative ai rapporti di finanziamento con i consumatori.

In particolare, la prima riguarda le informazioni ingannevoli ed omissive diffuse da Agos, soprattutto mediante l'invio di lettere personalizzate ai clienti finanziati, recanti proposte riservate, nella quale si promette una nuova liquidità a condizioni economiche migliorative e nettamente inferiori rispetto a quelle originariamente sottoscritte dal consumatore. L'Antitrust ha accertato la non veridicità delle offerte in quanto nella stragrande maggioranza dei casi i clienti hanno ricevuto, una volta recatisi presso la società, offerte con tassi e rate anche molto superiori a quanto prospettato. Inoltre il 75% dei casi i clienti hanno visto peggiorate le condizioni economiche e i tassi aumentati in media di oltre il 20%.

La seconda pratica concerne le condotte di Agos volte a creare ostacoli all'estinzione anticipata del prestito personale di vari clienti, attraverso, ad esempio, procedure complesse e basate su richieste di documentazione non facilmente reperibile dal cliente o basate sulla previa verifica di talune condizioni prima di fornire il relativo conteggio. Ostacoli ulteriori venivano posti in essere nei casi di linee di credito revolving.

L'Autorità ha infine accertato una terza pratica, consistente in insistenti solleciti di pagamento di rate scadute, con modalità ritenute aggressive dall'Agcm in quanto basate su numerosi contatti telefonici (phone collection), in via digitale (sms), solleciti epistolari (telegrammi), peraltro indirizzati anche presso terzi (quali i garanti, il datore di lavoro, i familiari) e con una pressione dovuta alla frequenza ravvicinata.

Il caso era stato segnalato all'Antitrust da numerosi consumatori e da sei associazioni di consumatori: Altroconsumo, Codici, Federconsumatori, Unione Nazionale Consumatori, Unione Tutela Consumatori, nonché Movimento Difesa del cittadino.



Antitrust multa per pratiche
scorrette Telecom e Wind
durante riduzione periodo
rinnovo offerte

L'Antitrust ha comminato a Telecom e Wind una multa, rispettivamente, di 410.000 e 455.000 euro, per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la scorrettezza della condotta delle due società consistente nell'aver modificato il periodo di rinnovo, tra l'altro, delle opzioni voce mobili abbinata alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), prevedendo a carico di coloro che avevano esercitato il diritto di recesso l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue. Per quanto riguarda Telecom, la pratica prevedeva anche il pagamento di ulteriori somme nelle ipotesi di passaggio ad altro operatore. Nel caso di Wind, invece, è stata considerata scorretta anche la condotta consistente nell'aver modificato il periodo di rinnovo anche per le opzioni rispetto alle quali era stato applicato uno sconto sul costo di attivazione, richiedendo, in caso di cessazione anticipata, un corrispettivo per il recupero di tale sconto.

L'Antitrust ha rilevato che l'imposizione unilaterale della riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo da parte dei due operatori telefonici ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale modifica. Sulla base del Codice del Consumo le pratiche sono state quindi ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall'altro contraente. La modifica è stata peraltro realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, contribuivano a incidere sulla decisione dei clienti relativa all'esercizio o meno del suddetto recesso.



Contratti energia non richiesti
Antitrust garantisce consenso
clienti e apre nuove istruttorie

Antitrust a tutto campo a difesa dei consumatori nell'ambito delle attivazioni non richieste di forniture di energia e gas.

Nelle ultime settimane, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha concluso le verifiche dell'ottemperanza alle delibere con cui la stessa Autorità ha sanzionato ENEL Energia, ENI, ACEA Energia, HeraComm, Geko (ex Beetwin) per aver messo in atto pratiche commerciali aggressive, consistenti nell'attivazione di forniture di gas e di energia elettrica in assenza di manifestazioni di consenso del consumatore o in presenza di un consenso non consapevole. Dopo l'intervento dell'Antitrust, le procedure adottate dalle società citate mirano d'ora in avanti ad assicurare un consenso consapevole all'attivazione di una nuova fornitura. Nel caso del teleselling (vendite telefoniche) tali procedure prevedono specificatamente:

- la messa a disposizione del consumatore (tramite invio via posta elettronica o cartaceo) del contratto di fornitura, prima della definitiva conferma del consenso del consumatore a concludere il contratto;

- la sistematica messa a disposizione dei consumatori della registrazione della telefonata con cui si acquisisce il consenso alla stipula del contratto, prima che questo sia concluso, nonché della telefonata di conferma della conclusione del contratto;

- l'acquisizione dell'esplicito consenso alla rinuncia alla conferma in forma scritta per le vendite al telefono.

Le società creeranno anche successivi punti di controllo del processo di acquisizione del consenso, in modo da intercettare i contratti non richiesti o stipulati senza una adeguata consapevolezza del vincolo contrattuale.

Le società hanno, altresì, migliorato le procedure di controllo degli agenti, grazie all'introduzione di strumenti volti ad evitare la sottoscrizione da parte di soggetti non esplicitamente delegati dall'intestatario della fornitura e il caricamento nei sistemi dei professionisti di contratti compilati in assenza di qualsiasi contatto con il consumatore.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Codice del Consumo, sempre Enel Energia, Eni,

Acea Energia, HeraComm e Geko hanno previsto che, in caso di attivazione non richiesta di una fornitura di elettricità o gas (sia mediante il canale telefonico che mediante gli agenti porta-a-porta), il consumatore non sia tenuto a pagare alcunché, predisponendo procedure volte ad accertare nel caso di reclamo o contestazione se effettivamente l'attivazione sia avvenuta senza il consenso del consumatore, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici.

Nonostante tali interventi, ad oggi, l'Antitrust continua a ricevere molte segnalazioni sia da parte di singoli consumatori e dalle Associazioni di consumatori, sia da parte di microimprese,

nonché di concorrenti che lamentano attivazioni non richieste. Per questo motivo, l'Autorità ha ritenuto necessario continuare nell'attività di enforcement in materia.

A questo scopo, l'Autorità Garante, presieduta da Giovanni Pitruzzella, ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Green Network, che – diversamente dalle società sopra menzionate - non ha ottemperato alla delibera sanzionatoria dell'Agcm.

Inoltre, tra il 6 e il 13 luglio, l'Autorità ha avviato tre nuovi procedimenti volti ad accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo in relazione alle condotte tenute da quattro società operanti nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale: Estra Energie ed Estra Elettricità, Enegan e Iren Mercato.

Anche in questi casi, le condotte contestate riguardano l'attivazione delle forniture in assenza di contatto o manifestazioni di volontà da parte del consumatore; la contrattualizzazione sulla base di informazioni ingannevoli e omissive circa lo scopo del contatto, l'identità della società, le caratteristiche e il prezzo dell'offerta, nonché la possibilità di esercitare il diritto di recesso e le modalità di esercizio di tale diritto; nonché la richiesta del pagamento delle forniture non richieste, anche a fronte dei reclami dei consumatori. Inoltre, le procedure di acquisizione del consenso utilizzate dalla società non sembrano rispettare i requisiti formali previsti dal Codice del Consumo per il teleselling.

In tutti i suddetti casi sono state svolte ispezioni presso le sedi dei professionisti, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.



Pratiche commerciali scorrette
per impianti fotovoltaici
una sanzione di 640.000 euro
al gruppo Green Power

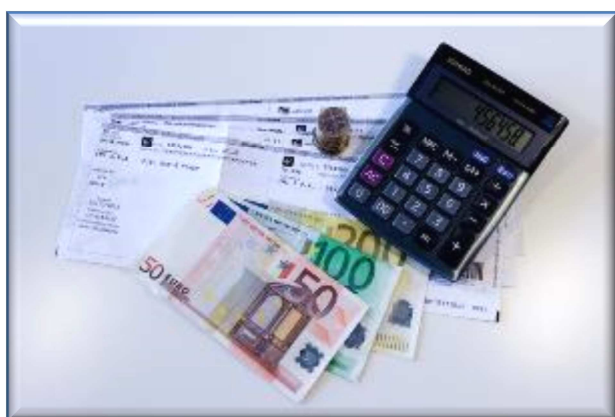
Una sanzione di 640.000 euro è stata irrogata dall'Antitrust al Gruppo Green Power, per le pratiche commerciali adottate nella vendita di impianti per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di elettricità e calore: queste sono risultate scorrette in quanto ingannevoli, riguardo agli effettivi risparmi ottenibili dall'installazione e ai legami dell'azienda con il gruppo Enel; e aggressive in quanto limitative del diritto di recesso.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che la prospettazione di tali impianti come "a costo zero", in virtù dei risparmi ottenibili e dei ricavi dalla vendita dell'energia prodotta in eccesso, ingannasse il consumatore sulla aleatorietà e sulla distribuzione temporale di tali benefici, a fronte dei pagamenti certi per l'acquisto dell'impianto che spesso avveniva attraverso un finanziamento proposto da società convenzionate con Green Power. E'

emerso inoltre che gli agenti del Gruppo hanno continuato a millantare rapporti con l'Enel, usando anche moduli con il logo di "Enel.si", per circa un anno dopo la cessazione di ogni rapporto tra le due aziende.

A giudizio dell'Agcm, infine, Green Power avrebbe ostacolato l'esercizio del diritto di recesso dei consumatori, facendo decorrere i termini dalla firma del modulo contrattuale - che costituisce una proposta - e non dalla sua accettazione: tutto ciò a valle delle verifiche di fattibilità tecnica e quindi della determinazione delle caratteristiche e dei costi effettivi dell'impianto da installare dopo aver ottenuto le autorizzazioni previste. Dagli elementi acquisiti, risulta peraltro che l'impresa non comunicava al consumatore tale accettazione. Per dissuadere i clienti dal recedere dalla proposta, infine, il Gruppo ha previsto una penale pari al 25% del valore dell'impianto.

La sanzione originaria di 680.000 euro, comminata per queste condotte scorrette, è stata ridotta di 40.000 euro a causa dei bilanci in perdita di Green Power.



Sanzioni per oltre 14 milioni
ad Acea, Edison, Eni, Enel
Energia e Servizio elettrico
per pratiche aggressive
nella fatturazione dei consumi

Con sanzioni per complessivi 14 milioni e 530.000 euro, l'Antitrust ha concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori - nei confronti di cinque big dell'energia: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. I provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.

Nel corso del procedimento, l'Aeegsi (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell'ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, che ha permesso all'Antitrust di individuare e accertare distinte pratiche aggressive. Nelle attività ispettive, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato s'è avvalsa anche della collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

A conclusione della sua istruttoria, l'Agcm ha accertato che le cinque società hanno posto in essere una prima pratica commerciale aggressiva: e cioè una gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi. Questa era dovuta a deficienze del processo di

fatturazione, a malfunzionamenti dei sistemi informatici e alla mancata sospensione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso) nell'attesa di una risposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di conguagli di elevato importo, inoltre, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l'impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi.

Secondo l'Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un'adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, costituiscono pratiche commerciali aggressive. Ciò in quanto l'incombente minaccia dell'avvio o della prosecuzione delle procedure di riscossione costituisce, a parere dell'Autorità, un indebito condizionamento delle scelte del consumatore in merito al pagamento dei consumi non verificati e alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni

Una seconda pratica scorretta, accertata dall'istruttoria, riguarda la mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali. L'Autorità ha ritenuto, infatti, che le modalità informative e procedurali adottate dai cinque operatori non hanno permesso ai consumatori di ricevere pienamente e tempestivamente quanto versato in eccesso per la fornitura di energia elettrica o di gas.

Per le due società del gruppo Enel, infine, è stata accertata una terza pratica scorretta: questa consisteva nell'addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso di bollette recapitate in ritardo o non recapitate e in presenza di un reclamo in tal senso.

In considerazione delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni riscontrati, l'Antitrust ha irrogato rispettivamente le seguenti sanzioni:

- Acea: 3.600.000 euro
- Edison: 1.725.000 euro
- Eni: 3.600.000 euro a Eni
- Enel Energia: 2.985.000 euro
- Enel Servizio Elettrico: 2.620.000 euro

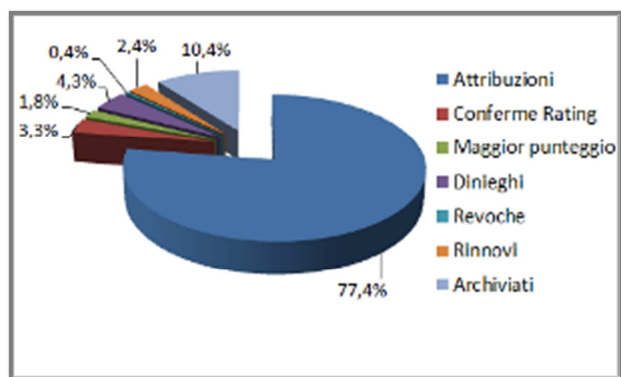
Nel corso dei procedimenti, gli operatori hanno proposto modifiche alle procedure utilizzate finora nella gestione delle istanze e dei reclami da parte dei consumatori e anche per migliorare i processi di fatturazione. In considerazione di questi elementi, le sanzioni sono state ridotte in misura proporzionale al grado di rilevanza ed effettiva implementazione di tali innovazioni.



Raccolta degli indumenti usati:
l'Antitrust sanziona l'Ama di
Roma e due consorzi affidatari
per pratiche commerciali
scorrette

Per un importo complessivo di 210mila euro, l'Antitrust ha sanzionato la società AMA di Roma (100mila euro), insieme ai consorzi Sol.co. (100mila) e Bastiani (100mila), per pratiche commerciali scorrette. Il provvedimento riguarda le informazioni fornite ai consumatori sulla raccolta degli indumenti usati, poste sui cassonetti gialli e pubblicate nel sito internet della stessa Azienda municipale Ambiente. È risultato in particolare che i consorzi Sol.co. e Bastiani, affidatari del servizio, hanno apposto sui cassonetti stradali di loro proprietà diciture ingannevoli quali “i materiali in buono stato saranno recuperati come indumenti”, “grazie per il vostro aiuto”, aiutaci ad aiutare”, idonei ad alterare il comportamento economico del consumatore. In base a queste scritte adesive, si poteva ritenere che la raccolta venisse svolta per fini umanitari o sociali, mentre s'è accertata invece una concreta utilizzazione degli indumenti a fini commerciali. Per quanto riguarda più specificamente AMA, la società – secondo l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato - non ha esercitato un'adeguata vigilanza nei confronti dei consorzi affidatari; non ha fornito un modello di adesivo informativo destinato ai cassonetti gialli, come previsto dalle norme in vigore; e infine, non ha reso disponibile sul suo sito internet un adeguato apparato informativo sulle reali modalità e finalità della raccolta. A seguito dell'avvio del procedimento, le parti sono intervenute per rimuovere i claims ingannevoli dai contenitori gialli. Ama, in particolare, ha implementato una sezione del sito in cui vengono evidenziati i dati relativi ai soggetti che effettuano la raccolta di indumenti usati e soprattutto la circostanza che tale attività si svolge per finalità commerciali e non benefiche.

RATING DI LEGALITA'



Rating di legalita',
nuove norme per controlli
piu' stringenti,
continua boom attribuzioni

Nei primi otto mesi del 2016, 616 imprese hanno ottenuto il rating di legalità rilasciato dalla Autorità Antitrust, in aumento rispetto alle 434 attribuzioni dello stesso periodo del 2015. Sono state, inoltre, 1215 le richieste pervenute, con un aumento del 30.1% rispetto al 2015. Bocciate, invece, 28 imprese, ritenute non idonee, mentre soltanto a tre aziende è stato revocato il 'bollino', garanzia di comportamento virtuoso.

Sono alcuni dei dati del rating di legalità 2016, pubblicati sul sito di Agcm,. Il paragone con l'anno precedente mostra, in generale, un trend in crescita sia per le richieste (+30,9%) che le attribuzioni (+39,9%), le conferme (+311,1%) e l'incremento del punteggio (+155%).

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, le modifiche del Regolamento sul rating di legalità, che resta di durata biennale e rinnovabile con una specifica richiesta dell'impresa sottoscritta dal legale rappresentante e compilata seguendo il Formulário pubblicato sul sito dell'Antitrust. Le modifiche riguardano soprattutto i requisiti di accesso al rating e di conseguimento delle stelle aggiuntive, l'iter procedurale e i controlli previsti per la verifica della sussistenza delle condizione autocertificate al momento della richiesta.

Tra le novità, riduzione del rating per le imprese che hanno ricevuto sanzioni dall'Autorità Anticorruzione o annotazioni dal Casellario informatico, maggiore controllo sull'assetto proprietario delle aziende controllate da società estere che non potranno ricevere il rating senza l'identificazione dei soggetti proprietari. Inoltre, niente certificazione di qualità per le imprese che abbiano ricevuto provvedimenti di condanna da Agcm per pratiche commerciali scorrette o provvedimenti di condanna per inottemperanza divenuti inoppugnabili o con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente alla richiesta di rating.

Il Regolamento si rivolge alle imprese che abbiano sede operativa nel territorio nazionale, abbiano raggiunto un fatturato di oltre due milioni di euro nell'anno precedente alla richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.

AUDIZIONI SEGNALAZIONI INDAGINI CONOSCITIVE EVENTI



Relazione al parlamento
del presidente Pitruzzella:
“più innovazione e concorrenza
meno disuguaglianze sociali”

“Aumentare l’innovazione e la concorrenza, per ridurre le disuguaglianze sociali”. Nella sua presentazione della Relazione annuale al Parlamento, tenuta oggi nella Sala Koch del Senato, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha lanciato la sua proposta per affrontare la “grande trasformazione” e superare la crisi economica che attanaglia l’Italia e l’Europa.

Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricordato che “tutti i momenti di progresso più rilevanti si sono lasciati indietro uno strascico di disuguaglianze”. Ma, a suo avviso, “ancora maggiori sono gli effetti disruptive della rivoluzione digitale sui mercati tradizionali, per cui crescono i conflitti tra chi trae vantaggi dall’innovazione e chi resta indietro”.

In questo quadro, nota Pitruzzella, “Internet non è il regno dell’armonia e della libertà, come suggeriva un certo millenarismo tecnologico, ma il terreno dei nuovi conflitti del XXI secolo”. Ecco perché “chi ritiene che una delle cause della crisi del 2008 sia da rintracciare nell’eccesso di disuguaglianze auspica l’irrobustimento dell’azione Antitrust”.

Nel settore di Internet, l'Autorità si è occupata delle clausole restrittive imposte dalle piattaforme online attive nella fornitura di servizi di prenotazione alberghiera (Booking ed Expedia) ed è intervenuta per sollecitare la rimozione degli ostacoli regolamentari che frenano la nuova "economia della condivisione".

Il presidente dell'Autorità sottolinea quindi che "una delle componenti più importanti dell'economia digitale è costituita dall'e-commerce", rilevandone la correlazione positiva con l'innovazione e la crescita. "L'Italia – ha osservato – è ancora in ritardo rispetto a molti Paesi europei, ma nel corso dell'ultimo anno si è esteso il ricorso all'e-commerce da parte di imprese e consumatori". Per tutelare i consumatori contrastando le pratiche scorrette nel settore del commercio elettronico, l'Autorità s'è mossa lungo tre direttrici principali: interrompere la vendita delle imprese che non consegnano i beni acquistati dai consumatori e non restituiscono le somme pagate; oscurare i siti che vendono prodotti contraffatti; assicurare il rispetto degli obblighi informativi pre-contrattuali e un'adequata protezione dei diritti post-vendita.

Nel suo intervento al Senato, il presidente Pitruzzella ha riferito dettagliatamente sull'attività svolta dall'Agcm nel corso del 2015 e nei primi cinque mesi di quest'anno. In base al potere di enforcement attribuito dalla legge all'Autorità, sono state irrogate sanzioni pari a 433 milioni di euro in difesa della concorrenza, mentre quelle in materia di tutela del consumatore ammontano a 71 milioni. Nel periodo gennaio 2014-giugno 2015, erano state rispettivamente di 266 e di 30 milioni, registrando quindi un incremento del 63% per cento e del 137%.

Sono stati chiusi 19 procedimenti per intese restrittive della concorrenza, quattro per abuso di posizione dominante, nove per concentrazioni. Tra questi, l'Autorità ha trattato il progetto di acquisizione delle Torri di RaiWay da parte di EI Towers (ritirato dalle parti dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell'Autorità), l'acquisizione di Rizzoli da parte di Mondadori, l'operazione RTI/Finelco nel settore delle radio, la concentrazione tra Seat Pagine Gialle e Libero.

I procedimenti con l'accertamento dell'illecito antitrust e l'irrogazione di sanzione risultano 18 e cinque sono stati chiusi con impegni delle parti. In un caso, il procedimento s'è concluso con l'accertamento dell'insussistenza dell'illecito. La durata media dei procedimenti risulta di un anno e mezzo, considerevolmente inferiore a quella dei procedimenti davanti alla Commissione europea.

Tra i casi trattati dall'Autorità, diversi hanno riguardato la lotta ai cartelli nelle gare pubbliche (bid rigging). Tra l'altro, l'Autorità ha sanzionato con circa 114 milioni di euro un cartello tra imprese avente ad oggetto la gara Consip (di circa un miliardo di euro) per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Nel corso del periodo di riferimento, inoltre, l'Autorità ha concluso cinque indagini conoscitive: tra cui di particolare rilievo quella sul mercato dei rifiuti, quella sui vaccini per uso umano e quella sul trasporto pubblico locale.

Numerosi sono stati i pareri resi alle pubbliche amministrazioni, per indurle a rimuovere comportamenti lesivi della concorrenza. Nel 60% dei casi, le amministrazioni si sono adeguate al parere dell'Agcm. In 10 casi, perdurando il comportamento lesivo della concorrenza, è stato proposto ricorso al Tar. Gli altri pareri rilasciati, a volte su richiesta delle pubbliche amministrazioni, sono stati 87. Di questi, 16 riguardano la Consip e 18 la Presidenza del Consiglio nell'ambito del controllo sulle leggi regionali.

Per quanto riguarda l'attività di advocacy, sono state emanate 21 segnalazioni, dirette a organi politici e amministrativi per rimuovere la regolazione anticoncorrenziale. Quanto alle cosiddette

“competenze residue”, i procedimenti sui conflitti d’interesse sono stati 51 e 1.843 quelli in materia di rilascio o rinnovo del Rating di legalità.

“Notiamo con soddisfazione – ha concluso infine il presidente Pitruzzella – che la riforma Madia è in piena sintonia con molti dei suggerimenti dell’Antitrust, dando vita con i decreti legislativi di attuazione a uno dei più importanti processi di riforma amministrativa della storia italiana”. Questo, a suo avviso, “potrà dare un significativo contributo alla competitività del Paese, una volta ultimato l’iter di approvazione, che sta seguendo una tempistica particolarmente celere senza sacrificare tuttavia la qualità del risultato grazie all’impegno profuso nella stesura dei testi e all’importante apporto reso dal Consiglio di Stato con pareri adottati anch’essi con particolare rapidità e con ricchezza di osservazioni tese a perfezionare l’impianto pro-concorrenziale dei decreti”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Parlamento e al Governo un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito all’attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore nel mercato interno. L’Antitrust sottolinea che il nucleo della Direttiva è costituito dalla libertà di scelta. In virtù di tale principio, è riconosciuto ai titolari dei diritti

Diritti d’autore, parere
antitrust al Parlamento e al
Governo

la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva “(...) indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti (...)”. Il valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’ art. 180 l. 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul Diritto d’autore – LDA) , ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore.

L’Autorità ritiene che, in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. A suo parere, il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l’incumbent senza discriminazioni.

Il recepimento della Direttiva rappresenta, a giudizio dell’Antitrust, un’occasione particolarmente rilevante da cogliere per aprire alla concorrenza l’attività di intermediazione in questo campo. Ma il disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2015), approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato, non prevede espressamente un intervento sul regime di monopolio legale della SIAE.

L’Autorità auspica quindi che la riforma di tale regime monopolistico venga accompagnata da un ripensamento dell’articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l’intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto.



Il Presidente Pitruzzella in audizione alla Camera: serve piena trasparenza su prezzi farmaci epatite C

L'Antitrust ha deliberato di non ricorrere al Tar per possibili inadempimenti dell'Agenzia italiana del Farmaco, in ordine alla modifica del regime di rimborso alle Regioni per la restituzione degli sconti sui nuovi prodotti contro l'epatite C. Ma il presidente dell'Autorità Giovanni Pitruzzella, nel corso di un'audizione parlamentare presso la Commissione Affari sociali della Camera, ha auspicato che "il governo assuma iniziative affinché Aifa non sigli accordi con le case farmaceutiche inerenti alla presenza di clausole di riservatezza, o qualunque altro elemento che mini la piena trasparenza, e affinché vengano pubblicati tutti i dati in possesso dell'Aifa inerenti alle decisioni prese per l'autorizzazione in commercio dei farmaci da parte del Comitato prezzi e rimborsi e del Comitato tecnico scientifico dell'Aifa".

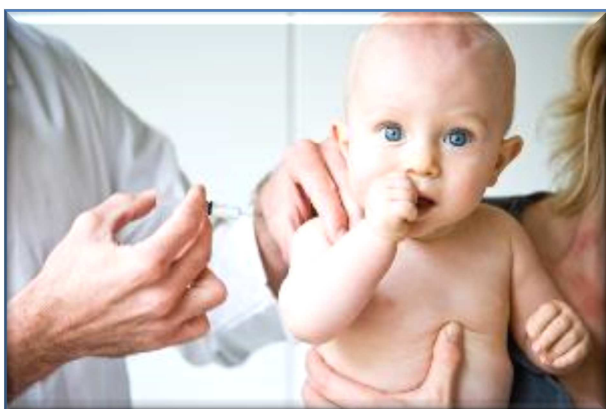
Pitruzzella è stato ascoltato dalla Commissione in merito alla risoluzione n. 7-0075, di cui è prima firmataria la deputata del Movimento 5 Stelle Silvia Giordana. Il presidente dell'Agcm ha precisato innanzitutto che, rispetto ai possibili effetti anticoncorrenziali attribuiti alla delibera dell'Aifa da una segnalazione pervenuta da un gruppo di parlamentari, l'accordo stabilito dall'Agenzia con la società Gilead per l'acquisto delle specialità medicinali Sovaldi e Harvoni prevedeva un meccanismo di sconti prezzo/volume, con la restituzione da parte dell'impresa (cosiddetto pay-back) di somme alle Regioni quale rimborso di pagamenti sugli acquisti già effettuati. Successivamente, l'Aifa ha stabilito che questi rimborsi non avvenissero più con versamenti monetari diretti, bensì attraverso l'emissione di "note di credito" alle amministrazioni regionali sui futuri acquisti.

Perciò, come ha spiegato Pitruzzella in audizione, "l'Autorità ha prontamente avviato un approfondito confronto con Aifa per comprendere le ragioni della modifica del regime di rimborso", prendendo atto che era dovuto a "una grande mole di pagamenti ancora inevasi da parte di strutture sanitarie locali". Da qui, la richiesta di "eliminare comunque ogni possibile dubbio concorrenziale a mezzo di un parere ex articolo 21 bis indirizzato ad Aifa".

Il problema di fondo, secondo l'Antitrust, è che "l'assenza di armonizzazione della materia a livello Ue, dovuta al mantenimento delle relative competenze in capo agli Stati membri, ha fatto sì che la questione dei prezzi dei farmaci sia stata lasciata alla gestione a livello nazionale". Le imprese farmaceutiche invece definiscono sconti e politiche di prezzo a livello globale, "con una

sorta di asimmetria operativa che rende molto difficile giungere a soluzioni soddisfacenti per tutte le parti coinvolte”. A tutto ciò, s’aggiunge il rischio che “ove si perseguano prezzi ritenuti troppo bassi dalle imprese, queste potrebbero anche decidere – in virtù del principio della libertà d’impresa – di non rifornire dei propri prodotti un intero Stato”. A parere dell’Autorità, un contesto del genere “sembra effettivamente richiedere un rafforzamento della governance sanitario-farmaceutica in termini di contrattazione dei prezzi”.

“Una valutazione sull’opportunità di tali accordi di riservatezza – ha proseguito Pitruzzella – deve essere svolta dunque tenendo conto di un bilanciamento tra effetti a esclusivo vantaggio dell’impresa ed effetti a vantaggio del sistema sanitario nazionale e necessita di un’analisi caso per caso”. Il presidente dell’Antitrust ha concluso quindi il suo intervento davanti alla Commissione Affari sociali sottolineando che “in una prospettiva pro-concorrenziale è pacifico che un equilibrato confronto tra domanda e offerta comporti benefici di welfare generale: in quei casi in cui è possibile che gli acquisti di prodotti farmaceutici avvengano attraverso procedure di evidenza pubblica, si avranno garanzie di trasparenza dei prezzi e si eviteranno asimmetrie informative”.



Indagine conoscitiva
sui vaccini per uso umano:
"un mercato più trasparente
su costi e prezzi dei farmaci"

Una spesa annua di 300 milioni di euro, a carico del Sistema Sanitario Nazionale, destinata a raddoppiare con l’approvazione del nuovo piano di prevenzione vaccinale. Un mercato mondiale di oltre 20 miliardi di euro, dominato da un oligopolio di quattro imprese multinazionali. Forti carenze informative su costi e prezzi dei prodotti; necessità di scelte mediche univoche e trasparenti, anche per orientare correttamente la domanda.

L’indagine conoscitiva dell’Antitrust su “I mercati dei vaccini a uso umano”, in particolare su quelli considerati essenziali perché qualificati come obbligatori o raccomandati dai piani nazionali, punta i riflettori su questo delicato mercato. L’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella ha rilevato varie criticità sul piano della concorrenza, alcune riconducibili alla più generale struttura dell’industria vaccinale e ancor più del settore farmaceutico nel suo complesso, altre proprie della situazione italiana.

Quanto alle questioni di portata generale, l’indagine ha accertato l’esistenza di un oligopolio fortemente concentrato su base mondiale, con quattro imprese multinazionali – GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, MerckSharpDohme e Pfizer – che detengono oltre l’80% in valore delle vendite complessive dei vaccini in un settore con un fatturato complessivo che

supera attualmente i 20 miliardi di euro ed è da anni in forte crescita. Questo trend dipende in gran parte dallo sviluppo di prodotti innovativi che hanno prezzi ben più elevati di quelli tradizionali e sono coperti da esclusive di brevetto particolarmente complesse: ciò ostacola lo sviluppo di versioni generiche dei vaccini, in misura anche superiore agli altri mercati farmaceutici, con fenomeni di product differentiation che rendono più difficile la sostituibilità tra prodotti destinati a prevenire una medesima malattia.

Le politiche commerciali adottate dai principali operatori (in particolare il tiered pricing o “prezzi a strati”, a cui si aggiungono di frequente accordi di riservatezza sui prezzi praticati) comportano per i centri di spesa la difficoltà di definire in maniera congrua i propri acquisti. Nella percezione comune, tuttavia, i vaccini continuano a essere considerati farmaci tradizionali, economici e facilmente disponibili. Lo studio dell’Autorità suggerisce perciò interventi mirati - indicandoli in termini puntuali - per superare tali criticità concorrenziali, da adottarsi e condividere a livello internazionale.

Con specifico riferimento all’Italia, l’Antitrust ha analizzato le dinamiche di offerta e domanda dei vaccini qualificati come essenziali nel periodo 2010-2015, quando i costi per l’acquisto di questi prodotti da parte del SSN sono stati mediamente di 300 milioni di euro all’anno. Rispetto a tali dinamiche, l’Agcm ha preso atto positivamente del processo attualmente in corso di riagggregazione della domanda pubblica intorno a un numero limitato di centrali di acquisto, considerandolo idoneo a bilanciare la concentrazione dell’offerta (countervailing buyer power): a giudizio dell’Autorità, è necessaria però una maggiore trasparenza informativa, a partire dalla più agevole disponibilità dei dati di aggiudicazione delle gare di appalto, in funzione della loro elaborazione per valutazioni di benchmark, oltre a buone pratiche amministrative.

Più in dettaglio, l’indagine conoscitiva documenta gli effetti positivi della concorrenza sull’andamento dei prezzi nell’interesse dei consumatori: quando si verifica un confronto commerciale tra prodotti diversi, infatti, i prezzi tendono a scendere in misura sensibile, anche in assenza di versioni cosiddette generiche. Risultano emblematici in questo senso i casi dei vaccini anti-papilloma virus e di quelli esavalenti, che costituiscono rispettivamente la terza e seconda voce di spesa vaccinale a carico del SSN (23 e 75 milioni di euro), dove si è assistito alla competizione diretta tra i prodotti di GlaxoSmithKline (Cervarix e Infanrix Hexa) e Sanofi-MerckSharpDohme (Gardasil e Hexyon).

Nel caso dei vaccini anti-pneumococcici, prima voce della spesa vaccinale pubblica (84 milioni di euro), si è registrata invece una situazione di assoluta prevalenza di un prodotto, il Prevenar13 di Pfizer, preferito dalle stazioni appaltanti in quanto offre una copertura vaccinale per più ceppi sierotipici rispetto al prodotto concorrente, il Synflorix di GlaxoSmithKline. In assenza di decisioni ufficiali sull’eventuale equivalenza medica (da cui dipende la sostituibilità commerciale) di vaccini con coperture sierotipiche diverse, si è così assistito al perdurante monopolio di un prodotto, che, pur a fronte di volumi di vendita crescenti e garantiti nei confronti del SSN, ha aumentato negli anni i propri prezzi.

L’Antitrust segnala pertanto la necessità che le autorità mediche competenti adottino posizioni chiare, trasparenti e indipendenti: sia in ordine all’inclusione di una determinata vaccinazione nei piani nazionali di prevenzione e ai conseguenti livelli essenziali di assistenza; sia in merito ai profili di equivalenza medica tra prodotti vaccinali. Per consentire un riequilibrio dei rapporti commerciali tra offerta e domanda, l’Autorità propone inoltre di includere i vaccini in classi di rimborso che assoggettino i prezzi a una contrattazione preventiva con AIFA per quei prodotti che, dopo essere stati registrati in classi a prezzo libero, vengano compresi nei piani nazionali di

vaccinazione, tenuto conto che ciò garantisce acquisti continuati di grandi volumi e in vista di opportune valutazioni sconti-qualità.



Il Presidente Pitruzzella in audizione al Parlamento: strategia europea per sviluppare il mercato unico digitale

“L’esigenza di una strategia digitale per il mercato unico non potrebbe essere più attuale e pressante”. In audizione parlamentare davanti alle Commissioni riunite dei Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e delle Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha riproposto la necessità di una visione che “aggiorni le norme che regolano il buon funzionamento dei mercati al moderno contesto digitale”. Con l’Italia al quartultimo posto nella classifica della diffusione del digitale nei Paesi europei e il distacco della stessa Ue nella competitività digitale rispetto al Giappone, agli Stati Uniti e alla Corea del Sud, “occorre assicurare – secondo Pitruzzella – che la diffusione del commercio elettronico non sia frenata da un’immotivata sfiducia dei consumatori sulla sicurezza e qualità dei prodotti venduti *on line*, nonché sulla possibilità di ottenere forme di ristoro in caso di mancata consegna dei beni, di danneggiamento degli stessi o della non conformità dei prodotti ricevuti rispetto a quanto pubblicizzato *on line*”. A suo parere, “la rivoluzione digitale non può dispiegare pienamente i propri effetti sull’economia se i consumatori percepiscono Internet come il luogo nel quale i diritti degli utenti sono spesso calpestati da giganti non soggetti a regole e regolamentazioni efficaci”. Per questi motivi, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è convinto che “solo superando l’atteggiamento di sfiducia che spesso i consumatori hanno nei confronti del web è possibile innescare un processo virtuoso di innovazione dell’economia e di crescita economica”.

Nel suo intervento parlamentare, in merito alla proposta di direttiva sui contratti per la fornitura di contenuti digitali, Pitruzzella ha sottolineato il fatto che “oggi non esistono norme specifiche europee a tutela dei consumatori per i casi in cui il contenuto digitale non sia conforme a quanto previsto dal contratto”. E perciò “l’Autorità auspica che, nell’ambito del negoziato inter-istituzionale che seguirà alla pubblicazione della proposta di direttiva, possa recuperarsi un più saldo ancoraggio delle disposizioni in materia di garanzia di conformità dei contenuti digitali all’impianto della direttiva 1999/44/CE e alle disposizioni della direttiva 2011/83/UE (per esempio, in tema di consegna), evitando ingiustificate disarmonie tra il generale regime della vendita di beni tangibili e quello della fornitura di beni digitali”.



Indagine conoscitiva Antitrust
sui rifiuti: deve vincere il
principio della maggiore
concorrenza e del 'chi inquina
paga'

Accrescere la concorrenza per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti, favorendo il riciclo e la termovalorizzazione e riformando il sistema consortile per la raccolta degli imballaggi imperniato sul monopolio sostanziale del Conai. Con un'approfondita radiografia della situazione attuale e una serie di proposte operative per superarla, l'Antitrust ha presentato alla stampa l'Indagine conoscitiva sul mercato della gestione dei rifiuti urbani, avviata nell'agosto 2014 a seguito di diverse segnalazioni sulle criticità del settore.

“Quella della gestione dei rifiuti urbani – ha detto in apertura il presidente dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella – è una grande questione economica, ambientale e anche giudiziaria: basti pensare all'intensa attività delle eco-mafie in questo campo e quindi alla necessità di intensificare il controllo di legalità soprattutto nelle regioni meridionali”. A suo parere, “una maggiore e migliore conoscenza della situazione, come risulta da questa ampia Indagine dell'Antitrust, può suggerire interventi innovativi e risolutivi”. Si tratta, come ha sottolineato il presidente Pitruzzella, di adeguare l'Italia alla direttiva europea che prevede una quota di riciclo pari al 50% entro il 2020, mentre nel nostro Paese è di circa il 39% (dati Eurostat 2013) contro il 65% della Germania, il 58% dell'Austria e il 55% del Belgio. Dall'Indagine emerge con chiarezza come l'ampliamento degli spazi di concorrenza si coniughi pienamente con il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

La quota di differenziata e di riciclo, in base alle indicazioni contenute nell'Indagine, potrebbe essere ulteriormente incrementata attraverso la raccolta “porta a porta”: questa risulta al momento la più costosa, ma complessivamente realizza una gestione dei rifiuti più economica (perché produce valore) e più ecologica (perché promuove l'uso di prodotti riciclati). Per raggiungere l'obiettivo, è necessario innanzitutto correggere la forte eterogeneità che si riscontra sia nelle varie fasi della filiera sia nelle diverse realtà locali. Finora l'organizzazione della raccolta è stata storicamente incentrata sui Comuni, con la presenza di un gran numero di operatori di piccole dimensioni; il frequente ricorso all'affidamento del servizio in via diretta e senza gara; e con una durata degli affidamenti eccessivamente lunga (fino a 20 anni e anche oltre). Da qui, le proposte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per rivedere le modalità di affidamento della raccolta, privilegiando la gara laddove possibile, limitandone la durata a un massimo di cinque anni e vincolando gli affidamenti *in-house* a un *benchmarking* di efficienza; ridefinire i bacini per la raccolta, in modo da differenziarli e ampliarli per le fasi a valle (trattamento meccanico-biologico e termovalorizzazione), con una gestione che disincentivi il conferimento in discarica, utilizzando meglio lo strumento dell'ecotassa per

rendere economicamente più conveniente il ricorso ai TMB e ai TMV; applicare un modello di regolazione centralizzato, affidando le competenze – per esempio – all’Autorità per l’energia. Il gas e il sistema idrico. A tutto questo, secondo le indicazioni dell’Antitrust, si deve aggiungere poi una riforma del sistema consortile (Conai), al quale viene riconosciuto il merito di aver svolto finora un ruolo fondamentale nell’avvio a riciclo della differenziata, ma che dovrebbe adesso evolversi in un modello concorrenziale per garantire che i produttori di imballaggi rispettino il principio “chi inquina paga”.



Indagine conoscitiva sul
lattiero-caseario: concentrare
l’offerta

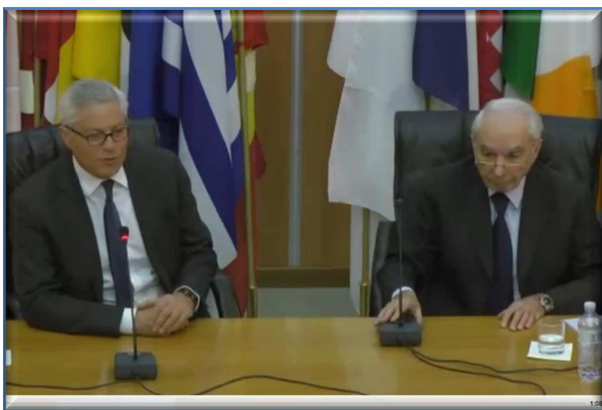
A conclusione dell’indagine conoscitiva sul settore lattiero-caseario, avviata nel maggio 2015, l’Antitrust “ritiene fondamentale che, nell’ambito del processo di riorganizzazione del settore, vengano create e riconosciute diverse organizzazioni di produttori (OP), in grado di realizzare sia un’effettiva concentrazione dell’offerta di latte sia un accentramento di alcune funzioni e servizi aziendali”. Sulla linea indicata dall’Unione europea, questa operazione potrà essere di tipo logistico, organizzativo, finanziario e anche di prima trasformazione del prodotto, con l’obiettivo di “incrementare l’efficienza delle singole imprese appartenenti a ciascuna organizzazione”. L’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva l’obiettivo di accertare, ai sensi della normativa antitrust e di quella a tutela della parte contrattuale debole, alcune problematiche specifiche di funzionamento della filiera del latte – idonee a incidere sui meccanismi di trasmissione dei prezzi - sollevate dalle principali associazioni sindacali agricole. In particolare, le organizzazioni lamentano una scarsa correlazione fra l’andamento dei prezzi al consumo dei prodotti lattiero-caseari e il prezzo che i trasformatori corrispondono agli allevatori nazionali per la vendita del latte crudo.

Questo settore, com’è noto, sta attraversando un periodo di grave crisi su scala mondiale. Ma, a livello nazionale, secondo le risultanze dell’indagine Antitrust, potrebbe risentirne di più che negli altri Paesi europei: “I costi di produzione nazionali – rileva l’Agcm – sono mediamente più elevati (di circa 5 centesimi di euro al litro) rispetto a quelli degli altri principali produttori europei, tra cui – in particolare – Francia e Germania”. A fronte di una “frammentazione molto elevata” che conta circa 34mila imprese produttrici, la maggioranza delle quali di dimensioni ridotte in termini di produzione e capi di allevamento, “si contrappone una domanda più

concentrata, rappresentata da circa 1.500 acquirenti”. Da questa situazione, deriva che “le aziende agricole conferiscano l’intera produzione di latte a un unico acquirente e le imprese di trasformazione abbiano invece numerosi fornitori”. Quanto alla “tendenziale uniformità nell’andamento dei prezzi di acquisto del latte crudo alla stalla, appare riconducibile alla prassi instauratasi nel settore di rendere pubbliche le condizioni negoziate tra il principale acquirente nazionale, il Gruppo Lactalis, e le associazioni di parte agricola, utilizzandole come punto di riferimento per tutte le altre negoziazioni”. Le modalità di contrattazione in Italia sono ancora “sostanzialmente improntate alla vecchia logica dell’accordo interprofessionale”. E quindi possono essere “oggetto di specifica valutazione da parte dell’Autorità, al fine di verificare la coerenza con il combinato disposto delle norme antitrust in tema di intese e del quadro normativo comunitario in materia di mercati agricoli”.

In ordine poi alla tutela della parte contrattuale debole, l’Antitrust, tenendo conto altresì dell’attuale situazione di mercato, ha ribadito l’importanza che nei contratti di cessione del latte si rispettino le condizioni fissate dalla normativa italiana, che obbliga, tra l’altro, alla forma scritta e alla durata minima annuale. In conclusione, quanto ai possibili interventi di politica settoriale, “l’Autorità ribadisce in primo luogo la necessità di prevedere strumenti di tutela del comparto agricolo che non disincentivino la competizione sull’efficienza delle aziende lattiere nazionali, inibendo il virtuoso processo di concentrazione degli allevatori già in atto”. In secondo luogo, l’Agcm “ribadisce la necessità di un utilizzo più mirato dei fondi comunitari e nazionali indirizzati alla ristrutturazione settoriale”.

Ecco infine le proposte operative contenute nell’indagine: incentivare la costituzione di OP di dimensione adeguata che non si limitino a centralizzare la trattativa con l’industria; favorire l’installazione di alcuni impianti di polverizzazione del latte; promuovere la costituzione di uno o più fondi assicurativi di natura mutualistica; incrementare l’efficienza degli allevamenti, con un impegno congiunto del Ministero delle Politiche agricole e delle organizzazioni di categoria; prevedere strumenti adeguati e mirati di *welfare* agricolo, per sostenere il reddito degli allevatori nelle zone svantaggiate; proseguire la promozione di una normativa più rigorosa in termini di etichettatura e tracciabilità del prodotto; incentivare la ricerca e l’innovazione, per immettere sul mercato prodotti a più elevato valore aggiunto; favorire le esportazioni e la penetrazione su nuovi mercati.

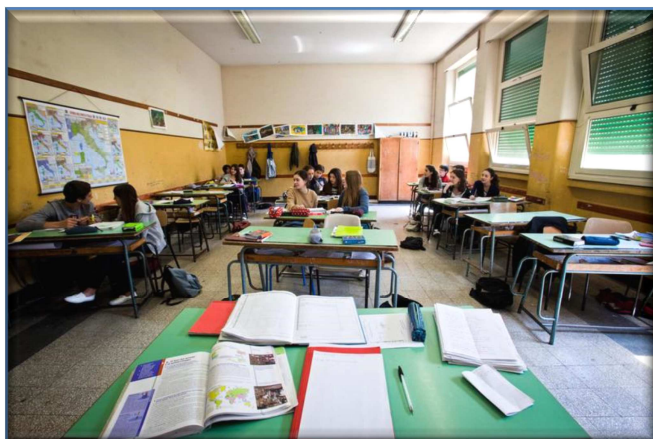


Lectio magistralis di Giuliano Amato per i 25 dell'Antitrust

L'Antitrust ha ormai assunto un ruolo fondamentale nello scenario economico italiano e se ne ha prova sia nei momenti di sviluppo sia in quelli di crisi, quando la sfida che proviene dalle nuove tecnologie potrebbe far apparire il sistema in difficoltà: è il messaggio che Giuliano Amato, giudice costituzionale e già presidente dell'Agcm, ha voluto lanciare in occasione della sua "Lectio Magistralis" per il 25° anniversario dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. "L'Antitrust è riuscita in questi 25 anni a imporre in Italia la cultura della concorrenza – ha ricordato Amato, davanti ad alte cariche dello Stato, organi di controllo e di vigilanza, manager e dipendenti dell'Autorità – in un Paese a cui questa cultura era rimasta estranea. E nello stesso tempo, grazie alla qualità delle sue decisioni e del suo personale, si è impadronita degli strumenti di analisi del mercato che oggi la rendono autorevole entro i confini nazionali e anche nel consesso delle altre Autorità europee".

Preceduto da un saluto del Presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, il quale ha sottolineato il cammino svolto dall'Agcm nel suo quarto di secolo di vita "sempre in stretto contatto con il diritto europeo", Amato ha toccato tutti i temi salienti che rendono un mercato davvero liberalizzato: la lotta a oligopoli e nuovi monopoli; il potere sanzionatorio ("nei confronti delle aziende farmaceutiche e di chi viola le regole sulle gare pubbliche che hanno ricadute importanti anche in termini di risparmio"); l'utilizzo delle nuove competenze, come i poteri di leniency; la possibilità di accettare impegni dalle aziende; l'affidamento del Rating di legalità che l'Agcm attribuisce alle imprese virtuose. Un "fil rouge" che, ripercorrendo gli anni in cui l'Italia è passata da un'economia in cui si pensava di "contrapporre il potere pubblico a quello privato a un sistema di regole precise da far rispettare", ha condotto il giudice costituzionale – già ministro e Presidente del Consiglio – ad affrontare anche i nodi che oggi rappresentano le nuove sfide per chi tutela imprese e consumatori dagli abusi e che nascono dal potere di mercato dei grandi operatori della Rete e dai profitti che giungono dalla sharing economy. Sono elementi di un "nuovo mondo" che solo apparentemente possono rendere meno importante l'azione antitrust in Italia e in Europa, ma che invece ne giustificano ancora di più l'esistenza, proprio perché il dominio del web da parte dei grandi player avviene in un contesto in cui non è ancora chiaro se ciò avviene "contro le regole o fuori dalle regole".

Per questi motivi, ha concluso Amato, oggi l'azione dell'Antitrust diviene ancora più importante perché calata in un contesto di grande cambiamento in atto: i mercati innovativi e il potere di mercato che essi determinano, andranno vigilati con attenzione "senza ingabbiare o mettere il bastone nelle ruote del progresso ma facendo sì che questo nuovo sviluppo rispetti le norme delle leggi sulla concorrenza".



La concorrenza materia di studio a scuola: la Convenzione col Miur e lo spot sui diritti dei consumatori

Mancata consegna del prodotto; mancato rimborso del prezzo pagato al momento dell'ordine on line, a fronte dell'omessa consegna del bene ordinato; diniego del riconoscimento del diritto di recesso e della garanzia; assenza di corrispondenza tra le caratteristiche indicate nel sito e il prodotto che si riceve. Sono questi i principali problemi che emergono negli acquisti che gli italiani fanno sul web e che l'Antitrust si trova ad affrontare nei casi di abusi e pratiche commerciali scorrette che gli vengono denunciati dai sempre più numerosi e-buyers.

Proprio per questo, al fine di informare al meglio tutti i cittadini sulle nuove tutele cui possono accedere grazie alla normativa europea, la Direzione Relazioni Esterne dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in collaborazione con la Commissione Ue e il ministero dell'Istruzione, dell'Università ed ella Ricerca (Miur), ha avviato una campagna di sensibilizzazione su questi temi nelle scuole superiori italiane, avviata nell'aprile scorso e appena ripresa in Licei e Istituti. Sono previste lezioni su tutto il territorio, in cui vengono illustrate garanzie, situazioni specifiche e modalità di denuncia degli abusi. In quest'ottica, anche per radicare la concorrenza e la conoscenza dei propri diritti nelle scuole, Antitrust e Miur hanno firmato un'apposita convenzione per far diventare più organica questa collaborazione istituzionale anche in sede di programmazione didattica.

Per quanto riguarda il commercio elettronico, agli studenti vengono forniti consigli utili per evitare problemi: la verifica delle caratteristiche del sito su cui si fanno acquisti; la genuinità dei blog informativi; le modalità di pagamento (preferibilmente da effettuare al momento della spedizione della merce e non prima); l'esistenza o meno dei riferimenti del venditore on line e della possibilità concreta di esercitare i diritti di recesso e garanzia.

La campagna, illustrata in alcune slides informative e sintetizzata in uno spot andato in onda sulle reti Rai, entrambi disponibili su www.agcm.it/stampa/progetto-scuola.html, è incentrata anche su un decalogo messo a punto per informare e tutelare meglio tutti i consumatori, a partire da quelli più giovani, che utilizzano smartphones e devices mobili per navigare e comprare prodotti e servizi.

Queste, in sintesi, le novità e i punti salienti della nuova normativa europea, fulcro degli incontri che sta tenendo l'Antitrust: stop a spese e costi nascosti su internet; maggiore trasparenza dei prezzi; divieto delle caselle preselezionate sui siti web; più giorni (14) per cambiare idea su acquisti fatti anche on line; maggiori diritti di rimborso, estesi a 14 giorni dal momento del recesso; introduzione di un modulo di recesso standard per l'intera UE;

eliminazione di sovrattasse per l'uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica; informazioni più chiare su chi sopporta le spese di restituzione delle merci.

Le prime lezioni del progetto si sono tenute con successo presso alcune scuole di Roma, Napoli e Palermo, alle quali hanno già partecipato centinaia di studenti. Il ciclo di incontri è poi proseguito in istituti di Bari, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Vicenza, Trento e Cagliari e toccherà anche la Calabria e la Basilicata.

Il Ministero dell'Istruzione ha spedito i materiali della campagna Consumer Rights (consultabili su www.agcm.it/stampa/progetto-scuola.html) a 5.000 Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado (di cui 2.590 statali e 2.410 Paritarie), raggiungendo circa 2 milioni e mezzo di studenti.